

LXXXIX.

TORNATA DELL'8 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia* — Adozione dell'articolo 9 — Articolo 10 — Emendamento del Senatore Scialoja alla redazione della prima parte dell'articolo stesso fatta dall'Ufficio Centrale — Il Senatore Cataldi propone sia mantenuta la redazione del Ministero — Parlano contro la proposta i Senatori Farina (Relatore), Cotta e il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Il Senatore Cataldi la ritira — Aggiunta del Senatore Vacca all'articolo 10 propugnata dal Senatore Scialoja, oppugnata dai Senatori Martinengo e Farina — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri, forniti dai Senatori Vacca e Scialoja — Considerazioni e proposte del Senatore De Gori (Membro dell'Ufficio Centrale) — Osservazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'emendamento Scialoja — Emendamento del Senatore Martinengo all'aggiunta del Senatore Vacca — Proposta sospensiva del Senatore Di Castagnetto — Dichiarazione del Senatore Roncalli Francesco — Approvazione dell'emendamento Martinengo — Proposta di soppressione del Senatore Regis al primo alinea dell'articolo 10 — Adozione dell'articolo 10 — Articolo 11 — Parole del Ministro contro la nuova redazione di quest'articolo fatta dall'Ufficio Centrale — Richiami del Senatore Cambray-Digny, a cui rispondono il Senatore De Gori e il Ministro — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Scialoja sull'ordine della discussione — Replica del Senatore Cambray-Digny — Spiegazioni del Senatore Farina — Considerazione del Senatore Bevilacqua — Dichiarazione del Senatore De Gori — Risposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura di due lettere dei Senatori Coppola e Scacchi i quali per motivi di famiglia chieggono un congedo d'un mese che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Ieri si è votato l'articolo 8: ora veniamo al 9 così concepito:

« Art. 9. È vietata alla Banca ogni operazione non indicata nel presente Statuto. »

Se non si domanda la parola su questo articolo lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 10.

Leggerò il testo ministeriale, poi la modificazione che vi propone l'Ufficio Centrale.

« Art. 10. I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una città del Regno, essere ununiti del bollo, avere una scadenza non maggiore di tre mesi e la firma di tre persone notoriamente solventi di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto.

» I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi allo sconto, con la gira del possessore a favore della Banca.

» La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo.

» Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme.

» Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

L'Ufficio Centrale propone un emendamento alla prima parte di questo articolo concepita in questi termini:

« I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una località del Regno nella quale esista sede o succursale della Banca, essere muniti, ecc. » il resto come nel progetto del Ministero.

Rammenta il Senato che il signor Senatore Vacca aveva fatto una proposta, la quale era stata rimandata a questo articolo 10, ma non vedendo il signor Senatore Vacca....

Senatore Moscuza. Il Senatore Vacca è al comitato di finanze.

Presidente. Lo farò subito chiamare. Intanto osservo al Senato che ieri si è detto che la seduta avrebbe avuto luogo alle ore due; si è aspettato una mezz'ora circa, e d'ora in avanti, qualunque sia il numero dei Senatori, alle due precise si entrerà in seduta, giacchè altrimenti se i signori Senatori non vorranno far prova e di maggiore frequenza e di maggiore permanenza nelle adunanze, sarà impossibile che il Senato possa spedire gli affari di cui è incaricato, non potendosi con una seduta di un'ora e mezza dar corso ai medesimi.

Questa è una responsabilità che abbiamo verso il paese e verso il Re da cui siamo stati nominati.

L'onorevole Senatore Scialoja ha presentato ora alla Presidenza un emendamento sulla prima parte del progetto dell'Ufficio Centrale. Invece delle parole: « Pagabili in una località del Regno nella quale esista sede o succursale » egli intenderebbe si dicesse: « pagabili nei luoghi dove sia sede o succursale. »

Domando al Senatore Scialoja se vuol sviluppare questo suo emendamento.

Senatore Scialoja. La cosa mi pare abbastanza chiara da non aver bisogno di sviluppo, non cambiando nulla al pensiero, ed essendo solo una semplice variazione di espressione.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Su questo emendamento?

Senatore Cataldi. Sulla prima parte dell'articolo.

Presidente. Allora permetta che prima interroghi

il Senato per vedere se appoggia l'emendamento del Senatore Scialoja.

Chi appoggia l'emendamento testè letto, sorga.

(Appoggiato.)

Ora ha la parola il Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. In questa prima parte dell'art. 10, mi avvicinerei di più alla redazione del progetto ministeriale, cioè toglierei da quella dell'Ufficio Centrale le parole: « nella quale esista sede o succursale della Banca, » giacchè la Banca può avere corrispondenti anche in qualche località del Regno ove non esista sede o succursale, laddove secondo la redazione dell'Ufficio Centrale sarebbe impedito ad essa di prendere cambiali sopra quella località.

Ciò che avvalorò il mio intendimento si è che in questo stesso articolo si fa facoltà alla Banca di prendere anche cambiali per l'estero. Niente impedisce alla Banca che possa prendere anche una cambiale sopra una località qualunque, quando ivi può aver corrispondenti e farla ugualmente riscuotere.

In conseguenza proporrei, se l'Ufficio Centrale acconsentisse; di lasciare in questa parte l'articolo del progetto ministeriale qual è.

Presidente. L'Ufficio Centrale interrogato dal Senatore Cataldi, intende di accettare questo emendamento?

Senatore Cotta. La Banca non ha nessuno che possa riscuotere e pagare dove non ha nè sede nè succursale. I particolari si dirigono ad altri particolari; se si dirigono alla Banca, questa fa riscuotere e pagare dove ha sedi o succursali, ma non lo può dove non ha chi la rappresenti.

Presidente. Il Senatore Cataldi intende fare qualche proposta?

Senatore Cataldi. Io proponevo questo emendamento perchè, a mio avviso, niente impedisce alla Banca che possa aver corrispondenti in qualche località ove non esiste sede o succursale. Vi sono anche i titoli pagabili all'estero che la Banca può acquistare; e se li acquista si è perchè può avere all'estero dove mandarli, dove farli incassare. Nello stesso modo può avere nello Stato corrispondenti per far riscuotere titoli pagabili in una località dove non esista sede o succursale.

Senatore Cotta. Osserverò che la Banca non acquista titoli. Essa s'incarica gratuitamente della riscossione di quelli che sono rimessi in conto corrente alla stessa Banca, e li fa riscuotere dai suoi uffizi; ma non acquista titoli per farli riscuotere dove non ha uffizi.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se non ho mal compreso, l'onorevole Senatore Cataldi vorrebbe ritenere la dicitura del progetto ministeriale, vorrebbe insomma che non fosse fatta condizione l'esistenza di una sede o succursale.

Io non fo veruna difficoltà alla modificazione dell'Uf-

ficio Centrale, ma debbo confessare che non la trovo indispensabile. L'ammissione dei recapiti allo sconto è in fine dei conti rimessa al prudente giudizio dei rappresentanti della Banca, non è un'obbligazione che si assuma. Perchè dunque mettervi un legame che può riguardarsi come inutile? Perchè dire che non si possono ammettere allo sconto i recapiti se non pagabili in luoghi dov'è una sede o una succursale? O che si dica o che non si dica, rimane sempre libera l'accettazione dei titoli. Vedranno coloro che rappresentano la Banca se conviene accettare una cambiale pagabile in sito diverso da quelli dove è una sede o una succursale. Può accadere che la Banca abbia colà qualche corrispondente di sua convenienza che possa esigere la cambiale. Il progetto ministeriale appunto per questo aveva taciuto: non ci era paruto che fosse necessità imporre una condizione di tal fatta.

Ecco quanto, credo, abbia avuto intenzione di dire il signor Senatore Cataldi.

Senatore Cotta. Qui si tratta di recapiti ammessi allo sconto, dunque è una condizione gratuita; la Banca non prende che l'interesse del tempo, ma non ha verun corrispettivo per le spese dell'incasso.

Dove la Banca ha i di lei uffici, li fa riscuotere, può far venir danaro, può infine trovare dei compensi per poter pagare senza spese. Ma dove non ha uffici, quando abbia fatto riscuotere per mezzo di corrispondenti dovrà pagare una provvisione, dovrà correre l'eventualità di farsi rimettere il danaro, e tutto questo gratis?

Quello che è ammesso allo sconto non paga nessuna spesa, nessuna provvisione; non paga che lo sconto del tempo che ha da decorrere.

Dunque la Banca non può incaricarsi di nessun effetto che non sia pagabile dove non sono sedi o succursali, perchè, ripeto, non ha mezzi di farlo riscuotere senza pagare una provvisione, senza correre l'eventualità della trasmissione del danaro, senza altri molti aggravii che non possono essere compensati dallo sconto.

Senatore Farina, Relatore. Io credo che l'onorevole Senatore Cataldi non abbia considerato il rimanente dell'articolo, il quale nel progetto ministeriale dice implicitamente che la cambiale dev'essere pagata in quella città in cui si effettua lo sconto.

Infatti sta scritto nell'articolo:

« Che almeno uno dei sottoscrittenti debba avere domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto. »

Ora lo sconto, come tutti sanno, non si effettua che nella città ove harvi una sede o una succursale: questo perchè? Perchè se uno non paga si possa immediatamente fare effettuare il protesto dall'amministrazione della Banca. Quando questo non si faccia bisogna ammettere che la Banca possa stabilire qua e là, dappertutto, dei rappresentanti ai quali debbe trasmettere le cambiali, che non essendo pagate siano in questo luogo protestate; e così apriamo una quantità non di sedi, nè di succursali, ma di luoghi di operazioni che

si rimettono a corrispondenti; apriamo un largo campo di operazioni, le quali non sono punto nè poco considerate dallo Statuto.

Quali poi saranno le norme per la responsabilità di questi corrispondenti nell'interno dello Stato? Qui non abbiamo nel nostro Statuto nulla che lo prescriva, per conseguenza parmi che non si possa ammettere l'emendamento del Senatore Cataldi senza entrare in un vasto campo di operazioni che non sono punto regolate nello statuto della Banca e dalle quali è prudenziale che la Banca si astenga. Credo quindi che si debba mantenere la disposizione qual è, quella più ampiamente sviluppata nel progetto dell'Ufficio Centrale, ma che è virtualmente compresa anche nel progetto ministeriale senza entrare in altre disposizioni le quali, come dissi, schiuderebbero il campo ad operazioni che non sono punto previste nello statuto.

Faccio poi un'ultima osservazione, ed è che la discussione attuale verte su casi che ben difficilmente si danno.

Le operazioni di qualche importanza che si fanno da case di considerazione generalmente si fanno in siti di sedi o succursali della Banca, od in cui la Banca ha interesse di stabilirle; per conseguenza andare a prevedere oltre a ciò delle altre circostanze, mi pare poco utile e pericoloso. Anche per questo motivo mantengo la redazione quale fu presentata.

Presidente. Non essendovi proposta formale venuta al banco della Presidenza....

Senatore Cataldi. Dal momento che l'Ufficio Centrale si dimostra contrario alla mia proposta, io la ritiro.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Faccio una pura osservazione di redazione.

Nel progetto di legge in discussione si usa la parola *recapiti*; se mai non m'appongo, parmi che finora non fu adoperata....

Voci. È stata ammessa.

Senatore Alfieri. Allora mi rimetto.

Presidente. Il signor Senatore Vacca si era riservato di fare una proposta all'articolo 10, epperò gli accordo la parola.

Senatore Vacca. Nella discussione dell'articolo 3 io ebbi l'onore di proporre al Senato un'aggiunta nell'intento di far comune la disposizione di quell'articolo 3, il quale accordava la facoltà dell'anticipazione sopra depositi di sete (essendosi ammessa l'aggiunta proposta dall'onorevole Martiniengo), di fare comune, io dico, questo stesso beneficio agli ordini in derrate che esprimono una speciale negoziazione invalsa negli usi commerciali delle provincie meridionali, governata dalle prescrizioni del Codice di Commercio imperante in quelle stesse provincie.

Fu allora che l'Ufficio Centrale stinò non essere quella

la sede di questa discussione e potere più utilmente rinviarsi a quella dell'articolo 10.

Adunque mi cade ora in acconcio di riprodurre qui la mia proposta o il mio emendamento. Perchè il Senato possa meglio apprezzare la natura, la funzione ed il valore giuridico di questi ordini in derrate qui ignoti, mi permetterò di ricordare talune delle principali disposizioni consacrate nelle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti in quelle provincie.

L'articolo 190 statuisce così: « Le disposizioni relative alle lettere di cambio e riguardanti l'accettazione, la scadenza, la girata, l'obbligazione in solido, lo avallo, l'adempimento per intervento, il protesto, i doveri ed i diritti del possessore, il rimborso e gli interessi, sono applicabili agli ordini in derrate. La stima del prezzo del genere non consegnato sarà regolata per lo rimborso, secondo il corso in piazza nel luogo dove la consegna doveva effettuarsi, e non si è effettuata, e nel tempo della richiesta fatta fra termini convenuti. »

« Art. 191. Gli ordini in derrate possono essere tratti sopra un individuo, e pagabili al domicilio di un terzo. »

Adunque dal complesso delle disposizioni relative agli ordini in derrate si raccoglie che questi vanno parificati per i loro effetti giuridici alle lettere di cambio, sicchè laddove il traente dell'ordine in derrate contravenga all'obbligo della consegna al termine stabilito, egli sarà tenuto in faccia al possessore, come lo sarebbe il traente di una lettera di cambio rispetto al possessore della medesima in seguito al protesto.

Parmi adunque che l'ordine in derrate elevato come è allo stesso valore giuridico della lettera di cambio e d'altronde munito della garanzia delle tre firme, presenti quanto basta perchè possa aspirare allo stesso beneficio che accordavasi coll'articolo 3 ai depositi in sete, con una differenza che quello era un beneficio certamente più largo perchè importava la facoltà delle anticipazioni sopra depositi, e qui non si tratterebbe che di farli funzionare in via di sconto, e come garanzia sussidiaria alle due firme.

Io meditando sulla mia tesi ho voluto anche premunirmi contro le possibili obiezioni che mi si potrebbero muovere. Si potrebbe dire probabilmente: ma voi non potreste parificare la natura degli ordini in derrate ai depositi delle sete, imperocchè egli è certo che l'ordine in derrate non rappresenta un deposito certo, è una circolazione fiduciaria che potrebbe mancare e non potrebbe paragonarsi ai warrants i quali sarebbero precisamente ammessi alla facoltà dello sconto per l'articolo 10 perciocchè questi trovano la garanzia governativa nel deposito nei docks e nei magazzini autorizzati dal Governo, non così per l'ordine in derrate il quale non rappresenta una merce effettivamente depositata, con garanzia di fede pubblica.

Io convengo che questa obiezione non è lieve; se non che non credo che basti ad infirmare il valore dell'ordine in derrate e la garanzia che lo circondano. Infatti se egli è vero che l'ordine in derrate crea l'ob-

bligo nel traente di pagare alla scadenza sotto pena di pagare il valesente, e s'egli è pur vero che la Banca trova una solida garanzia e la trova inquantochè l'ordine in derrate è anch'esso munito delle due firme, allora, io domando, di che si tratta?

Si tratta solo di ammetterli alla funzione della terza firma. Questo credo che non potrebbe menomamente mettere a repentaglio gli interessi della Banca.

Si potrebbe per avventura fare una seconda obiezione e dire: ma ponete il caso che la scadenza dell'ordine in derrate sia più lontana della scadenza dello sconto fissata dalla Banca dove saranno le garanzie della Banca?

Io credo che questa obiezione non abbia un gran valore perchè è chiaro che la Banca potrebbe non ammettere allo sconto se non gli ordini in derrate che si presentassero con una scadenza tale da poter essere ammessi allo sconto della Banca.

Parmi adunque che queste osservazioni anticipate potrebbero rispondere alle obiezioni che per avventura l'Ufficio Centrale potrebbe muovermi.

Io mi permetterò infine di sottomettere al Senato un'ultima generale considerazione. Noi intendiamo alla creazione di una vasta Banca di circolazione e di sconto, che indubitatamente per il suo organismo potente, per la sua forza espansiva, dirò così, assorbirà man mano quegli istituti di credito che sono troppo piccoli e magri per sostenere la concorrenza con questa Banca colossale.

Dunque io credo che questa Banca meglio risponderà al suo fine se darà anticipatamente soddisfazione a quelli interessi legittimi rappresentati dalle singole provincie.

Coste concessioni a parer mio sortirebbero il doppio vantaggio, e di provvedere agli interessi commerciali esistenti, e di allargare altresì la sfera di azione delle operazioni della nuova Banca, improntandola di un carattere comprensivo degli interessi collettivi rappresentati dai vari centri di attività commerciale.

Mi riservo poi di rispondere alle osservazioni del Relatore quando lo creda opportuno.

Presidente. Il Senatore Vacca propone che dopo la parole: *magazzini generali approvati dal Governo*, si aggiungano le parole: *e di ordini in derrate giusta le disposizioni del Codice di commercio vigente nelle provincie meridionali.*

Prima interrogo il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Vacca.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** L'onor. Senatore Vacca si è appoggiato all'analogia che poteva, secondo egli opina, avere la sua proposta con quella che io ebbi l'onore di fare al Senato, cioè di fare deposito anche di sete, ed anticipazioni sui depositi stessi.

Io mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore Vacca che vi esiste una grande differenza fra la sua proposta e la mia.

Prima di tutto il deposito di sete è materiale; esso è un pegno di una merce, direi quasi, inalterabile di qualità e poco nel prezzo; è pressochè di vendita sicura, che non soffre alterazione sul prezzo. Abbiamo nell'art. 3 già contemplato il disposto sopra i *warrants*, ossia certificati di deposito fatti in luoghi distinti ed approvati dal Governo. La categoria a cui si estenderebbe il deposito proposto dal Senatore Vacca sarebbe al di fuori di questa cerchia, poichè la merce sulla quale si fanno gli ordini in *derrate* non rimane presso un luogo autorizzato dal Governo, ma bensì presso un commerciante, e naturalmente non reca con sè l'idea di pegno, non porge per parte della Banca sicurezza veruna.

Quindi mi permetterò di osservare al Senato essere pericoloso l'estendere le operazioni della Banca anche a così detti ordini in *derrate*, i quali in altri tempi erano per avventura un segno di progresso, ma non è così dopo i nuovi dettami della scienza che ha prescritti luoghi appositi per depositi di merci, sorvegliati e garantiti dal Governo. Per le quali ragioni io non ammetterci il supposto paragone, e andrei molto dubbioso ad ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Vacca.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Martinengo diceva egregiamente che non vi è analogia tra l'ordine in *derrate*, ed il deposito di seta; ed io mi permetterò di fare osservare al Senato, che quando si aggiunse alle operazioni della Banca quella delle anticipazioni sul deposito della seta, s'intese concederle una facoltà in parte diversa da quella che oggi il Senatore Vacca venne proponendo al Senato. Difatto oggi non si tratta di concedere alla Banca il permesso di fare anticipazioni sopra deposito di ordini in *derrate*. Nulla di ciò: l'art. 10 tratta delle condizioni e de' requisiti che debbono avere i recapiti di cui è permesso lo sconto dall'art. 2. Fra questi recapiti non sono gli ordini in *derrate*, e non si dimanda che sieno.

Se non che in questo art. 10 si prevede il caso in cui un recapito, una cambiale che voglia scontarsi alla Banca non abbia tre firme, ma solo due, e si dice che il deposito di certi titoli, come sarebbero i certificati dei magazzini di deposito, possono tener luogo della terza firma. Il Senatore Vacca adunque propone, che siccome si può ammettere un *warrant* in vece di questa terza firma, così possa anche ammettersi un ordine in *derrate*.

Vede dunque il Senato che non si tratta di un caso identico a quello delle anticipazioni su depositi di seta. La Banca per regola generale non può ricevere che cambiali a tre firme; ond'è che se ne hanno due, la guarentia della terza firma potrebbe essere, secondo l'emendamento Vacca, sostituita dalla guarentia di un deposito d'ordini in *derrate*.

A dire il vero, in queste proporzioni io credo che l'emendamento sia perfettamente accettabile.

Il Senatore Martinengo notava che vi è differenza tra un *warrant*, ed un ordine in *derrate*. Il *warrant*, dice egli, rappresenta la merce tenuta in deposito da colui che lo rilascia, e per conseguenza è un titolo che dà facoltà di riscuotere la merce depositata; ma il vostro ordine in *derrate* non è propriamente un certificato di deposito, perciocchè tiene della natura del biglietto a ordine ed anche della cambiale quando è tratta da una piazza all'altra, ma colui che trae l'ordine vi promette bensì di consegnarvi la merce, che assicura essere in questo od in quell'altro magazzino suo, o di un suo corrispondente, ma non dichiara di avere realmente in deposito una merce vostra.

Egli ha perfettamente ragione. Ma appunto per questo la legge di commercio napoletana, prevedendo il caso in cui si manchi alla consegna della *derrata*, dichiara che ipso jure il biglietto o la cambiale in *derrate* rimane convertita in un biglietto all'ordine, in una cambiale semplice in denaro, pari al prezzo della merce. Sicchè per lo meno questa cambiale, d'indole particolare, di cui parla il Codice napoletano, il quale ritrae e sancisce gli usi del paese, rimane convertita in una cambiale comune, anche nel caso il più sfavorevole, in quello cioè che la merce non fosse consegnata. Ed in questo caso diventa un recapito esigibile colla stessa esecuzione pronta, nella stessa guisa e colle medesime guarentigie di qualunque altro recapito commerciale.

Ora, io dico: se colui che porta da una mano una cambiale con due firme, presenta dall'altra un biglietto all'ordine in *derrate*, che la Commissione di sconto reputa tratta o accettata da commerciante o da casa solvente, e tale che non rifiuterebbe la firma se fosse apposta come terza sottoscrizione su quella cambiale che si presenta allo sconto, non intendo perchè non dovrebbe a questo secondo titolo dare il valore che darebbe alla terza firma. Chè se poi la Commissione di sconto non giudica solventi la firma o le firme dell'ordine in *derrate*, lo respinge, siccome respingerebbe la cambiale se la terza delle tre firme non fosse di persona solvente.

Ma, ripeto, se trova tutte le firme meritevoli della sua fiducia, siccome accetterebbe la sola cambiale sottoscritta da tre, così non veggio perchè non dovrebbe accettare la cambiale sottoscritta da due, e il biglietto all'ordine sottoscritto da un terzo.

Mi permetta intanto il Senato che aggiunga altre considerazioni particolari.

Il biglietto a ordine in *derrate* è tanto familiare alla piazza napoletana che in tutti i regolamenti di borsa si è parlato della negoziazione degli ordini in *derrate* colle stesse solennità colle quali si parla della negoziazione delle rendite pubbliche.

Leggerò su tal materia due articoli dell'ultimo regolamento di borsa:

« Art. 1. Il corso legale di borsa di ciascun giorno

cost degli effetti pubblici come delle derrate risulterà dalle contrattazioni seguite nella giornata medesima. Entreranno nel concervo dei prezzi i soli contratti conclusi per mezzo degli agenti di cambio. »

« Art. 4. I contratti privati e gli ordini in derrate dovranno nel termine di 24 ore essere vidimati dagli agenti de' cambi o dai sensali di commercio ed iscritti ne' loro registri, ecc. »

Dunque vede il Senato che la negoziazione delle merci nella Borsa di Napoli si fa sopra ordini in derrate, e sebbene le leggi di commercio nulla dicano in quanto alle condizioni che debbano adempiere le case le quali traggono questi ordini, la pratica ha sancito che queste case sono pochissime, cioè quelle soltanto che sono dedite unicamente al negozio di grani ed olio, che sono le due derrate per le quali si adoperano ordini negoziabili in borsa. Certo le sedi della Banca le quali saranno nella città di Napoli ed in altre più vicine ai luoghi dove si fanno i grandi raccolti di olio e di grano, avranno nei Consigli di sconto negozianti informatissimi di quelle case e di quei commercianti la cui firma vale tanto in pratica quanto qualunque firma di magazzino che dichiarasse di avere un deposito di merci.

E quando un ordine in derrate porta la firma di una casa di quelle che hanno il primato in questa specie di negozio, dico che vale anche meglio del deposito materiale della merce, meglio del deposito della seta.

Di fatto se colui ch'ebbe un'anticipazione sopra seta, non restituisce la somma al termine prefisso, la Banca è costretta a fare una operazione ch'esce dal novero di quelle a cui deve attendere per la sua propria indole; è costretta, dico, a ricorrere non ad un agente di cambio, ma ad un sensale di commercio per vendere la seta in danno del depositante. Ma per vendere un ordine in derrate non deve uscire menomamente dalle sue abituali operazioni perchè non ha da fare altro che consegnarlo ad un suo agente di cambio perchè lo venda alla Borsa, dove siffatti ordini sono quotidianamente negoziati.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Finalmente, o Signori, per provarvi sempre più come sia proprio delle abitudini di quel paese il negoziare per mezzo di questa maniera di titoli, rammenterò che una Commissione eletta per riordinare e l'antica Banca e la Cassa di sconto di Napoli, che erano già una volta istituti semi governativi ed ora sono autonomi, propose di annoverare fra i titoli ammissibili per pegno di anticipazioni anche gli ordini in derrate, ed il Governo accolse la proposta e la sancì con decreto reale.

Nella seduta in cui quella proposizione fu fatta intervennero dei negozianti stimatissimi nella città di Napoli e molto intendenti specialmente delle cose di Borsa, dei negozi di derrate e delle operazioni bancarie, i signori Rossi Luigi, Meuricoffre, Forquet e molti altri; ed era fra loro anche il signor Tito Caccace, che in quella città ha meritamente fama di es-

sere tra i più dotti delle materie commerciali, che ha studiate e sa non per meccanico empirismo, ma come giureconsulto pratico e teorico. Ebbene codesta Commissione proponeva, siccome ho detto, di far molto più che non vi propone il Senatore Vacca; perchè proponeva di permettere che la Cassa di sconto facesse anticipazioni sopra ordini in derrate a tre firme.

Questa proposizione passò senza nessuna contraddizione sebbene facesse parte della proposizione complessiva delle altre operazioni che furono lungamente e minutamente discusse.

Questo dimostra che nella coscienza di quei commercianti, nella opinione di quella piazza, l'ordine in derrate è una vera cambiale in merce; e che il Governo si è così convinto, che approvò gli statuti della Cassa di sconto napoletana ammettendo in essi più di quello che vi domanda il Senatore Vacca, il quale desidera soltanto che il deposito degli ordini in derrate possa valere quanto una delle tre firme delle cambiali ammissibili allo sconto.

Insomma tenendo ragione delle consuetudini del luogo, della notorietà dei negozianti le cui firme poste appiè di un ordine bastano ad attestare che rappresentano solide contrattazioni, e finalmente considerando che in ogni caso un ordine in derrate si risolve in una cambiale di valore equivalente, e che perciò se è munito di firma solvente, e tale che sarebbe accettata dalla Banca se fosse terza firma di una cambiale, ne segue che non vi è alcun pericolo per la Banca medesima d'accettarlo come corredo di cambiali a due firme.

Io quindi reputo che la proposta del Senatore Vacca meriti il favore del Senato, e mi unisco a lui per pregarlo di accoglierla.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina e dopo l'avrà il Senatore Alfieri.

Senatore Farina, Relatore. Anzi tutto io non posso ammettere colla scorta della legge napoletana l'identità che pretesero stabilire i preopinanti fra le cambiali e i biglietti a ordine in derrate; quest'identità è accidentale come è accidentale nel biglietto a ordine in danaro; dipende cioè dalla natura dell'atto e dalla qualità delle persone che l'hanno emanato il riconoscere se veramente costituisca o no un atto di commercio.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore. L'articolo 192 di quel Codice di commercio lasciò chiaramente intravedere questa distinzione: « Gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi a tempo determinato e non già indefinito: quante volte vi esistesse patto contrario, l'ordine ancorchè sottoscritto da commercianti (si noti bene, per dare il carattere preciso del quando è atto commerciale) verrà riputata semplice promessa civile. »

L'articolo poi che determina la competenza dei giudici di commercio esprime chiaramente che i biglietti a ordine non sono atti commerciali se non quando

siano fatti da commercianti; o quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio.

I biglietti a ordine sono parimenti reputati atti commerciali sottoscritti da qualunque persona che obbligandosi abbia espresso una causa di obbligazione commerciale.

Vero è che le disposizioni dell' art. 190 portano un pareggiamento di quest' ordine alle cambiali; ma vero è altresì che non fanno che ripetere quanto dice l' articolo 187 relativamente ai biglietti a ordine, e per conseguenza le limitazioni che esistono per i biglietti a ordine in danaro stanno anche per gli ordini in derrate.

Ed invero gli ordini in derrate non sono che documenti rilasciati da un tale, che promette ad epoca determinata di consegnare una merce prefissa; evidentemente dunque per loro natura sono identici alle promesse di quell' individuo che ad epoca determinata si obbliga di pagare una somma di danaro: non vi è diversità fra l' uno e l' altro titolo, e la legge stessa fa chiaramente vedere che quando questi ordini non emanano da commercianti, o non hanno per scopo un atto commerciale, non possono riguardarsi come atti di commercio.

Ma oltre questa diversità grandissima fra le asserzioni dei proopinanti, e le disposizioni della legge havene un'altra molto grave, che pure è nella legge determinata.

Anzitutto giova premettere che gli ordini in derrate non determinano *a priori* il valore della merce, ma riferiscono la determinazione di questo valore, nel caso che la merce alla scadenza non sia pagata, all'epoca in cui dovrebbe la merce essere consegnata; vi ha dunque inoltre un'incertezza nella determinazione del valore di questo titolo, che non esiste nei biglietti a ordine, e negli altri titoli commerciali, il cui valore in denaro è accertato al momento in cui vengono rimessi alla Banca.

La distinzione che sono andato indicando risulta chiaramente dalle disposizioni dell' art. 190 del Codice medesimo in cui è detto:

« La stima del prezzo non consegnato sarà regolata pel rimborso secondo il corso in piazza nel luogo dove la consegna doveva effettuarsi, e non si è effettuata nel tempo della richiesta fatta tra termini convenuti. »

Vede dunque il Senato che anche a questo riguardo havvi una differenza grande fra i biglietti all'ordine ed i biglietti in derrate. Ma supponiamo che invece di non dare la derrata che l'ordine porta, quello che ne è debitore la paghi; cosa succederà? La Banca sarà obbligata a trovare immediatamente un compratore; e se non lo trova, dovrà essa avere dei magazzini per ricevere queste derrate?

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina, Relatore.... Ora come mai vogliamo noi pareggiare questi contratti al deposito delle sete, per le quali già sappiamo che, ove si effettua, sonvi i

magazzini per ciò opportuni? È egli forse egualmente facile e comodo il custodire qualunque derrata come si fa per le sete, per le quali già esistono preparati i magazzini?

Absolutamente non vi è alcuno che sia pratico alquanto di queste cose, che possa rispondere affermativamente.

Del resto poi questa contrattazione *a consegnare* non fornisce nessuna garanzia dell'esistenza della merce, mentre essa si presta immensamente ai giuochi di Borsa.

Si giuoca alla Borsa nelle piazze di commercio, specialmente marittime, non solo sui fondi pubblici, ma anche sulle derrate. Tutti quelli che hanno vissuto in piazze commerciali, specialmente di porti di mare, sanno che si fanno contrattazioni in gran copia *a consegnare* senza che le merci esistano. Uno prevede che la merce deve rialzare e giuoca al rialzo, un altro invece è convinto che debba ribassare e giuoca al ribasso. Frequentissimamente questi contratti si risolvono alla scadenza col pagare la differenza fra il valore determinato nel contratto e quello che realmente si verifica all'epoca in cui si dovrebbe fare la consegna.

Evidentemente quindi questi titoli non rappresentano una contrattazione certa, sicura, commerciale, ma rappresentano delle promesse *a consegnare*, circa le quali, come succedono i giuochi di Borsa sui fondi pubblici in piazze dove non vi ha gran commercio succedono dei giuochi di Borsa in paesi specialmente di mare nei quali si sa che da un momento all'altro coll'arrivo di bastimenti carichi di una data mercanzia può veramente aversi il mezzo di consegnare una gran quantità delle derrate medesime.

Ma quand'anche queste obbligazioni rappresentassero un biglietto all'ordine di somma certa, locchè non è, è egli vero che questo potrebbe servire di corredo ad una cambiale a due firme per far sì che sopra di essa accordasse la Banca una sovvenzione?

No, assolutamente; noi non l'abbiamo nel nostro articolo, non ammettiamo questo deposito del biglietto a ordine in contanti per servire di corredo ad una cambiale che abbia solo due firme. Si ammettono i depositi di *warrants*, perchè questi e i certificati dei magazzini generali assicurano che la merce esiste, e che esiste in luogo debitamente custodita, e che non verrà dal depositario consegnata a chicchessia senza la presentazione di quel documento che sta nella cassa della Banca. La Banca dunque ha la certezza che questa merce esiste in luogo debitamente custodita e che non verrà consegnata a veruno se non alla Banca stessa mediante la presentazione del documento che conserva nella sua cassa.

Evidentemente dunque in questo caso i *warrants* ed il certificato dei magazzini generali presentano una garanzia infinitamente maggiore, e che non ha nulla di comune colla operazione che si vorrebbe in ora fare autorizzare.

Quanto poi al biglietto all'ordine separato dalla cambiale a due firme non è ammesso espressamente in questo articolo, così tanto meno può venir ammesso quando

non rappresenta una somma certa di danaro ma semplicemente una determinata quantità di merci.

L'onorevole Senatore Vacca andava immaginando il caso in cui la scadenza di questi ordini in derrate avesse luogo prima che si fosse verificata la scadenza dell'anticipazione da restituirsi alla Banca. Ciò invece di agevolare l'operazione della Banca costituirebbe un vero e grandissimo imbarazzo per la medesima giacchè essa non potrebbe vendere la merce perchè non avrebbe ancora diritto di pagarsi; bisognerebbe che la collocasse in luoghi sicuri, e ne verrebbe quindi precisamente la necessità di avere dei magazzini per la custodia di tutte le merci, che è quel grandissimo inconveniente di cui parlava or ora.

L'onorevole Senatore Vacca andava dicendo che non si sarebbe potuto negare la facoltà di fare anticipazioni su questa natura di titoli alla Banca, giacchè la Banca essendo destinata ad assorbire tutti gli istituti di credito era necessario che si provvedesse in modo che anche quelli che hanno titoli siffatti, quelli che fanno questa specie di commercio potessero ricorrere alla Banca per ottenere le sovvenzioni, delle quali avessero bisogno.

Ma mi permetta di dirgli, l'onorevole Senatore Vacca, che invece lo scopo della Banca è precisamente di far sorgere degli altri stabilimenti di credito, degli stabilimenti, per così dire, intermedi, i quali si frappongano fra gli speciali bisogni del commercio e l'istituzione della Banca, ed agevolino a coloro che hanno di questi bisogni di potersi approfittare della Banca.

L'onorevole Senatore Scialoja andava citando lo statuto del Banco di Napoli, nel quale è ammessa la terza firma anche per gli ordini in derrate fatti in forma di cambiali. Ma ciò prova precisamente quello che io andava dicendo, che ci sono cioè istituti di credito secondarii che soddisfano essi a quei bisogni del commercio che realmente esistono e che conseguentemente non occorre che ci provveda la Banca, la quale non ha tutto quel corredo di locali, di magazzini, d'impianto di uffici che occorrerebbero per operazioni di questa fatta.

Questo dunque non prova in favore, ma prova in senso contrario.

Aggiungerò di più che non so come sia andata smarrita, ma io pure avevo qui la proposta dello statuto del Banco di Napoli, in cui trovavo precisamente che gli ordini in derrate, bene specificato però che fossero emanati da commercianti e avessero il carattere di effetto commerciale, erano ammessi a servire di corredo alle cambiali a due firme, come si tratterebbe di ammetterli ora anche nel Banco di Napoli. Quindi starebbe bene che ove quella disposizione si potesse ammettere fosse collocata qui; ma, come ripeto, non la possiamo ammettere perchè porta non necessariamente, ma naturalmente un pagamento in derrate, il quale è tutt'affatto estraneo, tutt'affatto diverso dalla natura delle operazioni che la Banca può fare, e per cui sono disposti i

suoi uffici, i suoi locali, e tutto il complesso della istituzione.

In vista pertanto che nello stato attuale delle cose questo bisogno non si può dire insoddisfatto giacchè esiste un potente istituto di credito che in quel paese vi provvede, in vista che la natura di queste operazioni non è per nulla conforme a quelle che la Banca è chiamata per la sua istituzione ad operare, io sono dolente di dover dichiarare che l'Ufficio Centrale non ha potuto ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Vacca e dell'onorevole Senatore Scialoja, sebbene esso l'abbia presa in tutta quella matura disamina che l'autorità dei proponenti, e la cosa per se stessa credeva che potesse meritare.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Mi rincresce di venire ad interrompere in certo modo la discussione sul merito della proposta fatta dagli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja; ma ho domandato la parola, perchè mi pareva che prima di andar oltre in questa discussione, fosse non solo opportuno, ma anche necessario che venisse ben chiarito il senso della proposta medesima, acciò se ne potessero misurare le conseguenze.

Il Senatore Vacca propone che possano ammettersi a sconto in sussidio delle cambiali che portano solo due firme, gli ordini in derrate, giusta le disposizioni del Codice di commercio vigente nelle provincie meridionali.

Questo modo di dire lascia dubbio, per quanto a me pare, se intendasi che questa nuova forma di contrattazioni sia per essere in seguito alla emanazione di questa legge estesa a tutte le provincie dello Stato, purchè si conformino alle leggi napoletane.

Io veramente vedrei un gravissimo inconveniente a che si venisse ad introdurre una nuova forma di contratti in una legge dove ciò non si fa che per eccezione.

Per quanto sia degno di rispetto il Codice napoletano, tuttavia mi pare che prima di fare una applicazione di questo disposto del Codice medesimo a tutto lo Stato, dovesse questa materia essere con prudenza e con più maturo esame studiata.

Forse l'onorevole Senatore Vacca non intendeva di applicare....

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Alfieri.... il disposto di questo articolo, che alle provincie napoletane, ma allora sarebbe bene che fosse meglio specificato, e che si dicesse che nelle provincie dove questi ordini in derrate sono dalla legge vigente approvati possono essere ammessi in sussidio delle lettere di cambio le quali non portano che due firme.

Sarà quindi solo una questione di redazione, ma mi pare che questa diventi importantissima, perocchè se fosse ammessa quale venne formulata la proposta, parmi che ne verrebbe per conseguenza che in tutto lo Stato

si potessero usare questi mezzi di contrattazione e che avessero la consacrazione della legge solo perchè furono in questa legge medesima, che ora andiamo discutendo, indicati dal legislatore.

Crederei perciò necessario il risolvere la difficoltà da me proposta, appunto perchè, qualunque sia poi il valore che si possa dare alla disposizione dianzi suggerita, il Senato sappia quali possano esserne le conseguenze.

Presidente. La Parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io risponderò anzitutto allo schiarimento che veniva chiedendo il signor Senatore Alfieri; egli mi invitava a spiegare meglio l'intendimento della mia aggiunta nel senso cioè di applicarla restrittivamente alle provincie meridionali, per le quali io la invocava. Se non m'inganno, io ho creduto che i termini onde era formulato il mio emendamento rispondessero precisamente alla mia intenzione, e che escludessero affatto il dubbio e l'equivoco, che per avventura si potesse estendere quel genere di negoziazioni ed il beneficio che io invocavo alle altre provincie del Regno, imperocchè io mi sono riferito ad una negoziazione speciale alle provincie meridionali, ed ho avuto cura di aggiungere nell'emendamento che codesta aggiunta si riferisce precisamente alle disposizioni contemplate nel Codice di commercio imperante nelle provincie meridionali.

Parmi dunque che la redazione che ho proposto possa escludere affatto questo dubbio.

Del resto non dissento dallo aggiungere qualche frase che possa meglio fermare questa intelligenza.

Passerò a rispondere alle osservazioni del Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale rifiuta il mio emendamento: nè intratterò a lungo il Senato su di un tema che mi pare già esaurito, nè ripeterò le osservazioni che ad esuberanza ho fatto anticipatamente alle obiezioni che ora mi vengono fatte dall'onorevole Relatore e cui più ampiamente ha pure risposto l'onorevole Scialoja. Una sola obiezione sulla quale io credo dover richiamare l'attenzione del Senato è questa: il Relatore dell'Ufficio Centrale ha creduto di cogliermi in fallo supponendo che io avessi per avventura dato una fallace ed erronea interpretazione alle disposizioni del Codice di commercio napoletano in quanto all'aver io attribuito un carattere legale agli ordini in derrate che il Codice di commercio non attribuisce punto a quei titoli. Egli faceva avvertire che i biglietti all'ordine, giunta le disposizioni dello stesso Codice di commercio vigente nelle provincie meridionali non si possono parificare affatto alla natura ed al valore giuridico delle lettere di cambio.

Io risponderò, che mantengo precisamente l'interpretazione che ho dato all'articolo 192, nel senso cioè che l'ordine in derrate sia circondato dalle stesse garanzie di cui la legge ha rivestito la lettera di cambio.

Non ignoro per altro che l'ordine in derrate come il biglietto all'ordine ha un carattere differenziale nel

senso che, laddove esso sia rilasciato da persona non commerciante, in questo caso non impronterà il carattere di un atto di commercio a termini dell'art. 3 del Codice napoletano di commercio, quando non vi sia espressa la causa commerciale. Ma io credo peraltro che questa limitazione non potrebbe creare, a parer mio, niuna difficoltà e niun pregiudizio alla Banca. A questo proposito io richiamerò l'attenzione dell'onorevole Relatore sul portato dell'articolo 11 secondo l'emendamento recatovi dallo stesso Ufficio Centrale: è detto nell'articolo 11. « La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non avere per fondamento un'operazione reale di commercio. »

Senatore Farina, Relatore. Ma qui non si tratta di scontare.

Senatore Vacca. Io reclamo il beneficio dello sconto e null'altro. Dico adunque che se l'ordine in derrate lasciasse per avventura il dubbio di non rappresentare una operazione commerciale, sarebbe sempre in potere della Banca il rifiutarlo.

Io non ho insistito perchè si inserisse nell'articolo 3, quando si è aggiunto il beneficio che si è accordato al deposito in sete per le anticipazioni della Banca, ho creduto però che si potesse senza pericolo inserire una disposizione all'articolo 10 in favore degli ordini in derrate, in quanto alla sola facoltà dello sconto, in quanto cioè alla sola funzione della terza firma; ed in questo io non credo che potrebbero essere menomamente compromessi gli interessi della Banca, perchè leggo nello stesso articolo 10 al 3 alinea. « La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo. » E se ci riferiamo all'articolo 3, troviamo precisamente che la Banca può ammettere ecc.

Ora se io ho dimostrato, come credo di aver dimostrato, che gli ordini in derrate nei loro effetti giuridici si possono ben parificare alle lettere di cambio, io credo che siamo precisamente nei termini dell'art. 10, vale a dire che si possa invocare il beneficio di ammetterli allo sconto al pari delle lettere di cambio.

Mi astengo da ulteriori osservazioni ed insisto nella mia proposta.

Senatore Scialoja. Sarò brevissimo dopo le cose già dette.

Comincerò dall'osservare all'onorevole Senatore Alfieri che certo la sua considerazione è giustissima, ma che presentemente non discutiamo articoli di legge, ma bensì quelli dello statuto che costituiscono un contratto fra le parti, il quale poi sarà approvato dalla legge che voteremo dopo.

Mi pare adunque che, siccome le parti contraenti non hanno la facoltà di estendere all'intero Regno d'Italia la legislazione vigente in alcune provincie, ma solamente

quella di rimettersi alle varie legislazioni, così non si possa per effetto d'una clausola convenzionale che parla d'ordini in derrate, temere che questi ordini riconosciuti dalla sola legge napoletana, possano diventare titoli generalmente accettabili.

Del resto si potrà facilmente trovare una compilazione più chiara e che renda per l'appunto questo concetto che a me sembra implicito. La chiarezza in simili materie non è mai soverchia.

Non mi intratterò lungamente sul valore legale che possa avere l'ordine in derrate. Certamente l'art. 192 del Codice napoletano dice, che gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi a tempo determinato, e che quando sono tratti a tempo indefinito perdono la loro efficacia. Ma noi non imponiamo alla Banca di ricevere gli ordini in derrate in corredo di cambiali a due firme, di qualunque natura esse siano. Una facoltà non è un obbligo per la Banca; e si comprende che la Banca ha capacità più che sufficiente per vedere se un ordine in derrate ha una scadenza determinata per accettarlo e se non ha termine definito per respingerlo.

È vero altresì che gli ordini in derrate secondo il Codice napoletano sono paragonabili alle cambiali quando sono sottoscritte da commercianti.

Ma anche qui io farò osservare al Senato che non è obbligata la Banca a ricevere tutti i biglietti all'ordine in derrate; anzi io sono sicurissimo che non riceverà che i soli biglietti in derrate delle principali case di commercio, che negoziano in questi generi, le quali case di commercio avranno quella solventezza di firma che è richiesta dagli statuti della Banca perchè un recapito qualunque, anzichè un solo ordine in derrate sia ricevuto. Difatti se noi potessimo supporre che la Banca fosse così poco curante dei suoi interessi, che accettasse qualsiasi firma, io dico che essa fallirebbe, ancorchè non potesse ricevere altri titoli che cambiali a tre firme. E per vero cambiali sottoscritte da tre falliti, o da tre figli di famiglia non avrebbero punto valore più consistente di quello che possa mai avere un ordine in derrate munito di firme poco note e mal sicure.

Queste dunque sono avvertenze che certamente ha e deve avere il Consiglio di sconto di una Banca; il quale accetterà i biglietti ad ordine, quando sarà certo che abbiano l'efficacia di altri recapiti commerciali. Il che basta per non respingerli, tanto più ripeto, che qui non si tratta di dare a questi ordini in derrate altro che un valore suppletivo delle due firme solventi che debbono essere apposte alle cambiali presentate allo sconto.

L'onorevole Relatore non pertanto notava che quando per mancanza della consegna del genere l'ordine in derrate si converte in prezzo della merce, siccome questo prezzo dev'essere quello che la merce avrebbe nel giorno in cui la consegna si sarebbe dovuta fare, e non quello del giorno in cui si sconta la cambiale corredata dall'ordine in derrata, così in realtà il valore di questo titolo è incerto.

Io rispondo che in 999 casi su mille, la cambiale

scontata con due firme solventi sarà pagata alla scadenza; e che per conseguenza, secondo l'emendamento del Senatore Vacca, la Banca ricorrerà suppletivamente al valore dell'ordine in derrata in casi rarissimi.

Ma anche per questi casi rarissimi, il timore è assai lieve; imperciocchè questi ordini in derrate si sogliono in commercio fare per termini non più lunghi di tre mesi; ed in ogni modo, dacchè non è determinata negli statuti alcuna condizione, la Banca accetterà soltanto quegli ordini che hanno scadenze non lontane; e di più sono certo che li accetterà soltanto per corredo di cambiali la cui scadenza precederà di alcuni giorni quello in cui dovrebbe consegnarsi la merce. In questo caso, Signori, se le due firme solventi della cambiale mancano, la Banca, come dicevo, non ha bisogno di magazzini, come per la seta, per conservar la merce, nè di sensali per venderla; non ha bisogno che del solito suo agente di cambio per incaricarlo di andare alla Borsa a vendere l'ordine in derrate al prezzo corrente, come venderebbe una rendita del Debito Pubblico.

Sulle rendite pubbliche si possono fare giuochi, sugli ordini in derrate ammetto pure che se ne possano fare; ma da che si possono fare giuochi sulle rendite pubbliche si è mai pensato di escluderle dalla Banca?

Di qualsiasi titolo il Consiglio di sconto ha da fare una diligente perquisizione: e certo non mancherà al suo compito per gli ordini in derrate come per tutti gli altri recapiti. Esso respingerà le cambiali quando si accorgerà che sono di comodo, come si dice, e se ne accorgerà non perchè codeste cambiali abbiano una impronta speciale, ma perchè le argomenterà tali dalle firme che vi sono apposte, le argomenterà tali dalla vaillante riputazione che hanno in commercio coloro che le trassero o che le accettarono. Al modo medesimo accetterà gli ordini in derrate quando li vedrà sottoscritti da tali case o da così solidi commercianti, che non potrà accogliere il sospetto, che siano fatti per comodo, od a fine di giuoco, ed anzi avrà la certezza che siano contratti efficaci e certi.

Infine, per coprire anche la possibile differenza del prezzo delle derrate, le quali però sono di quelle che meno variano di prezzo da un mese all'altro, cioè a dire, i grani e gli olii, il cui corso è anche più costante di quello delle sete, io penso che la Banca accetterà un ordine in derrate nella ragione de'3/4, a ragion d'esempio, o de'2/3 del valore corrente a tempo dello sconto. A questo modo non avrà di che temere.

Si tratta dunque di una facoltà ristretta ad accettare questi ordini in cambio di una terza firma di cambiale, e d'accettarli o respingerli senza nessuna limitazione, val quanto dire, lasciando in pienissimo arbitrio della Commissione di sconto il riceverli quando e come creda, per il valore che reputa, e se siano sottoscritti da persone che ispirino ad essa Commissione piena fiducia.

Sotto questo aspetto ed in questi termini, mi pare

che nessun pericolo possa mai correre la Banca, e perciò appunto insisto appoggiando l'emendamento del Senatore Vacca.

Senatore De Gori. Quando l'onorevole Senatore Vacca mosse per il primo la questione, che gli ordini in derrate potessero essere compresi fra le disposizioni di quest'articolo, il Senatore Scialoja, associandosi alla proposta del Senatore Vacca, affermava che siffatto genere di obbligazioni fosse nel Senato quasi ignorato.

In verità lo era tanto poco, che nella tornata precedente era stato specialmente fatto menzione degli ordini in derrate, alludendo precisamente a quelli che sogliono emettersi nei magazzini degli olii di Barletta e di Gallipoli.

È vero che la menzione che se ne fece allora, non era perfettamente esatta, in quanto che a cotali ordini veniva dato un carattere perfettamente identico ai *warrants dei docks*, equivoco nel quale si cadeva insieme ad un illustre pubblicista francese, ma italiano per animo e per intenzioni, che non ha guari pubblicava un libro sulle condizioni economiche e sociali del regno.

La questione finora dibattuta, se non m'inganno, è in questo preciso stadio.

Gli ordini in derrate possono considerarsi fra quei titoli i quali, a tenore dell'articolo 3, vengono ad essere considerati come suppletivi alle due firme, sulle quali la Banca fa le sue operazioni, e possono essere considerati identici ai certificati de' magazzini generali? Se lo sono, rientrano nel disposto generale dell'alinea di quest'articolo; se non lo sono, non possono godere dello stesso favore.

L'onorevole Relatore ha, io credo, dimostrato abbastanza come i biglietti a ordine non abbiano il carattere ed il valore di tutti i titoli che furono specificamente designati all'articolo 3; nè in verità ho sentito alcuno de' proponenti quest'aggiunta che abbia sostenuto avere gli ordini in derrate il carattere dei *warrants*, che si emettono da magazzini generali.

Infatti qual è il carattere specifico del certificato di un magazzino generale? È quello di rappresentare una merce depositata, depositata in un dato giorno, e depositata per una data epoca e mercè la cui esistenza da colui che anticipa danaro su di essa, può essere verificata, come può esserne verificato lo stato e la condizione; questo estremo manca agli ordini in derrate; in conseguenza non possono essere parificati a certificati di magazzini generali dei quali è ammessa l'operazione nell'alinea di cui si ragiona.

L'onorevole Scialoja nel sostenere la proposta fatta dall'onorevole Vacca, mi piace rendergli giustizia, si è costantemente riferito alla legislazione napoletana, alla consuetudine, alle condizioni speciali delle provincie nelle quali gli ordini in derrate vengono emessi, facendo valutare al Senato quanto sia il pregio di questi ordini, e per conseguenza di quanta fiducia possono essere meritevoli. Egli ha citato le disposizioni del Co-

dice napoletano di commercio, egli ha enunciato come siffatti ordini abbiano tutto il carattere di una obbligazione *sui generis*, egli ha rammentato come abbiano sede nel regolamento speciale della Borsa di Napoli, e come in Napoli ne avvenga la negoziazione, specialmente quando sono emessi da quelle tali case la cui solidità e il cui credito sono ormai assicurati sulla piazza.

A me pare che tutto il ragionamento dell'onorevole Scialoja induca a stabilire che realmente gli ordini in derrate hanno un'importanza massima, hanno un credito meritato nel paese ove ormai sono di uso comune, e dove ormai il credito accorda i suoi sussidi a questa specie di *paperò* in merce. L'articolo del quale adesso segue la discussione, è un articolo il quale comprende tutte quante le operazioni che in termini normali la Banca è destinata a compiere. Ora l'ordine in derrate non potendo avere i caratteri come non li ha, nè di un biglietto all'ordine, nè di un *warrant* o certificato di magazzini generali, male potrebbe, a mio avviso, essere compreso in questa disposizione generale, la quale si riferisce a tutto quanto l'organismo della Banca italiana.

Io prego il Senato, e prego l'onorevole Vacca proponente a riflettere che lo statuto, proponente il Ministero, consentente l'Ufficio Centrale, contiene, nel titolo delle disposizioni generali e transitorie, alcune speciali disposizioni relative ad una parte del Regno, nella quale le operazioni di sconto avvengono e devono avvenire in una forma alquanto diversa da quella stabilita per la generalità del paese. Anzi posso fin d'ora aggiungere, che quando saremo alla discussione dell'articolo seguente, l'onorevole mio Collega Relatore enuncierà fin da quel momento come alcuna disposizione transitoria, che sembrò all'Ufficio centrale incompleta, sarà a suo tempo completata, e sarà circondata da nuove disposizioni, le quali la possono rendere atta a funzionare a dovere nel paese per il quale è destinata.

In conseguenza io domanderei all'onorevole preopinante ed all'Ufficio Centrale, che non ho però consultato, se non credessero opportuno di rinviare questa discussione alla serie delle disposizioni transitorie, in quanto che mi pare che dall'insieme della discussione risulti che gli ordini in derrate dei quali si vorrebbe fare conto nelle operazioni della Banca, sono una cosa speciale a certe determinate provincie, e non possono rientrare nell'organismo generale della Banca, perchè mancanti assolutamente di quei caratteri e di quelle condizioni per le quali possono essere compresi fra le operazioni normali della Banca alle quali l'articolo in discussione viene preordinato.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina, Relatore. Io non credo che i preopinanti volessero una sola disposizione transitoria. Del resto io non saprei come combinarla, perchè se si ammette lo sconto a due firme, come sarebbe ad esempio, per la Banca toscana, allora l'ordine in derrate,

che sarebbe una maggior garanzia delle due firme, diventa inutile; se non si ammette, bisogna vedere quanto ciò entri veramente nelle norme generali stabilite per le operazioni della Banca.

Ora considerando l'ordine in derrate sotto questo aspetto, io assolutamente non posso trovare nessuna analogia fra lo stesso e tutti gli altri recapiti i quali sono ammessi allo sconto, o che servono di corredo alle cambiali a due firme.

Ma per procedere con qualche ordine, comincerò dal far osservare all'onorevole Senatore Scialoja che il dire che il valore di questi effetti sarà accertato dai listini del giorno in cui viene la scadenza del pagamento dell'ordine in derrate, suppone in primo luogo che si facciano i listini in tutti i paesi nei quali la consegna possa avvenire; ora questo non è, perchè i listini non si fanno che nei paesi più grandi e commerciali.

Ma v'ha di più: è in decisa opposizione coll'ultima disposizione dell'articolo, la quale dice espressamente che:

« Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente.... (cioè al giorno in cui si fa l'affare), e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Qui non c'è stato versamento, e il giorno in cui si fa l'affare non è quello nel quale si deve per legge determinare il valore del titolo che si dà in garanzia, il quale invece deve valutarsi al corso del giorno nel quale scade.

Ma farò un'altra osservazione.

Gli onorevoli proponenti vogliono introdurre nella legge un sistema affatto diverso da quello che havvi in ora; vogliono introdurre un titolo in garanzia di un altro titolo, mentre invece qui noi abbiamo il sistema di ammettere la garanzia sovra merci o sovra titoli materiali già depositati presso la Banca, il che è affatto diverso.

Quando io devo misurare gli effetti di due titoli, che non scadono nello stesso giorno, mi trovo in uno screezio.

L'onorevole proponente diceva: ma quando voi ammetterete un deposito di un biglietto a ordine, voi procurerete che scada dopo la cambiale a due firme. Ma allora, domanderò io, la mia cambiale a due firme sarà per qualche tempo paralizzata, non potrà agire sino a che non sia scaduto quell'altro effetto che mi avete dato in garanzia? Oppure io dovrò agire completamente come se quella garanzia non esistesse? Ed allora perchè darla?

Noi entriamo dunque in una serie d'idee, delle quali non c'è ombra nelle attuali disposizioni che reggono lo statuto della Banca.

Se domani una cambiale a due firme, guarentita dal deposito di fondi pubblici, non è pagata, la Banca acquista il diritto di far vendere questi fondi pubblici statite

depositati; ma qui invece bisognerebbe regolare gli effetti di queste due scadenze diverse l'una dall'altra.

Del resto, o Signori, come mai vogliono ammettere un biglietto a ordine in derrate per supplire alla terza firma, quando non vogliono ammettere il biglietto a ordine in denaro?

Ma non sarebbe questo il più grande dei contro-sensi?

Noi non ammettiamo il deposito d'un biglietto a ordine in denaro, ed ammetteremo poi il biglietto a ordine in derrate, del quale non è certo il valore, ed il quale, quando venga eseguito nei termini in cui è concepito, finirebbe col porre la Banca in gravissimi imbarazzi, perchè essa riceverebbe grani, olii ed altri generi, della cui vendita dovrebbesi poi occupare, e dovrebbe conseguentemente sempre avere sensali di sua confidenza per fare operazioni, che, come già ho detto, non entrano nelle sue attribuzioni.

Io mi permetto di insistere su questa osservazione: il biglietto a ordine non è ammesso a supplire la terza firma mancante nella cambiale. Come mai si potrà stabilire che sia ammesso il biglietto a ordine in derrate? Non è questa una manifestissima contraddizione?

Una sola parola ancora ed avrà finito.

L'onorevole Senatore Scialoja diceva: badate che per lo più le cambiali a due firme saranno pagate senza bisogno di far sì che la Banca debba pagarsi sul deposito del biglietto a ordine. Ma, Dio buono! Se si crede che ciò sia per avvenire, allora non parliamo di garanzia, ed ammettiamo lo sconto della cambiale a due firme.

Ma se invece entriamo nei termini delle ulteriori garanzie, stiamo nell'ordine d'idee nelle quali è concepito l'intero statuto, cioè d'una garanzia materiale, il cui deposito, o sia materialmente presso la Banca, o sia in pubblici magazzini autorizzati e guarentiti, e che per loro istituto non possono consegnare la merce, se non a chi presenti la ricevuta che resta depositata presso la Banca.

Se noi ammettiamo altre operazioni, noi usciamo interamente dall'ordine d'idee, dalle quali è informato tutto il meccanismo della Banca, e sono preordinate le sue operazioni, sono preparati i suoi locali, è retto il suo personale, ed entriamo in una serie di cose le quali non sono menomamente regolate in tutto lo statuto; per conseguenza io credo che non si possa ammettere e ne sono dolente, la proposta fatta dagli onorevoli Senatori Vacca e Scialoja.

Presidente. Il Senatore De Gori ha proposto che si trasportasse questa disposizione fra le transitorie, ma intende con ciò forse di approvare fin d'ora questa disposizione?...

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Ho rivolto la parola all'onorevole proponente enunciando una mia idea nel caso potesse trovare benevola accoglienza presso di lui. Sono soli-

dale coll'Ufficio Centrale nel rifiutare la proposta, come verrebbe introdotta; ho enunciato qualche osservazione all'effetto di vedere se potesse incontrare il gradimento del proponente per rimandarla a quel capitolo il quale non tanto contiene disposizioni transitorie, ma altresì disposizioni speciali verso alcune parti del Regno nelle quali le sedi della Banca nazionale avranno un meccanismo alquanto diverso dalle altre; onde, più che disposizioni transitorie, credo che potrebbero opportunamente essere chiamate disposizioni speciali.

Presidente. Il signor Senatore proponente ha la parola.

Senatore Vacca. Non istarò punto a seguire il Senatore De Gori nella via accennata di rimandare, cioè, la discussione della mia aggiunta alle disposizioni transitorie; se non che, non potendo prevedere se nelle disposizioni transitorie veramente il mio emendamento potesse trovare posto e con quale successo, io non trovo ragione per ora di dipartirmi dal mio emendamento nei termini in cui lo propongo.

Le obiezioni sulle quali ha insistito l'onorevole Rettore dell'Ufficio Centrale, non mi sembrano abbastanza vevoli; quindi me ne rimetto al Senato, ed insisto nel mio emendamento, riserbandomi di riproporlo nelle disposizioni transitorie laddove ora non sia approvato.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. In questa controversia io dichiaro di rimettermi al giudizio del Senato, e dirò qualche cosa piuttosto in via di schiarimento anziché per sostenere l'una o l'altra opinione.

Quando ho sostenuto che le sete non si avessero ad ammettere come operazioni permanenti e abituali della Banca, io dicevo qualche cosa che avrebbe fatto prevedere che se la proposizione che oggi si fa dal Senatore Vacca fosse stata fatta allora, io l'avrei rigettata.

L'una cosa somigliava all'altra, ed io desiderava che l'istituzione della nuova Banca, quanto alle operazioni abituali e permanenti, rimanesse nella sua maggiore integrità e purità.

Ma la proposta del Senatore Vacca è stata mutata, è stata rimandata all'articolo 10. Invece di essere richiesta come operazione ordinaria, invece di domandarsi che gli ordini in derrate formassero sostrato delle anticipazioni della Banca, si è limitata la domanda a che gli ordini in derrate possano almeno servire come supplemento della terza firma.

La proposta adunque si presenta ora in termini molto più moderati che non era stata annunciata in principio, e come tale, dirò prima di tutto, che non mi pare sia il caso di rimandarla alle disposizioni transitorie, come proponeva il Senatore De Gori. Io

non veggo ragione per cui abbia a considerarsi come disposizione transitoria.

Si tratta di una specie di titolo che è in grande uso e da molto tempo in certe parti d'Italia, che vi è talmente radicato ed accetto, da lasciar credere che possa durare anche in avvenire; si tratta di una special maniera di commercio fondato sopra un certo ordine di cose che non è affatto passeggero, di un particolar genere di obbligazioni ammesse specialmente per i grani e gli olii che potranno essere continuate senza inconvenienti e senza danno chi sa per quanti anni, e senza che le innovazioni che possono accadere nelle leggi di commercio abbiano nessuna influenza sopra quei titoli.

Dunque quel titolo sta e starà; sicchè se si ha a prendere una risoluzione intorno alla sua ammissione o non ammissione, meglio è dirlo nella parte principale dello statuto. Non veggo, ripeto, insomma, veruna ragione di rimandarlo alla parte transitoria e generale.

In quanto poi al merito della questione, non posso disconoscere la differenza che il Senatore Farina ha fatto fra i tre casi che si presentano. È evidente che si può avere come supplemento della terza firma, come pegno materiale nel modo che si è stabilito all'articolo 3 per la seta perchè ritengo che essendosi ammesso il deposito delle sete fra gli elementi dell'articolo 3....

Senatore Scialoja. La seta non è per la terza firma.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Credo che lo sia ora dopo le variazioni recate al terzo articolo, poichè nel terzo articolo è stato detto che le anticipazioni si possono fare sopra depositi di sete. Per lo meno se la cosa non avesse a intendersi così, potrà essere materia da discutersi a suo tempo. Essendosi detto nell'articolo 10 che possano supplire alla terza firma tutti quegli elementi che erano menzionati all'articolo 3, forse ne verrà di conseguenza che anche il deposito di sete possa servire a questo scopo. Ma lasciamo stare di ciò.

Resta in ogni modo l'osservazione che si può parlare di un pegno che sia presente e materiale come è la seta all'articolo 3 e di un pegno che non è presente e materiale, ma è rappresentato da un certificato, non dirò di autorità pubblica, ma d'una compagnia che ha esistenza legale, riconosciuta dalla legge qual è il caso dei docks e dei magazzini generali, e si può finalmente parlare di una terza cosa, cioè appunto dell'ordine in derrate, che non è nè l'uno nè l'altro e che non rappresenta direttamente la mercanzia esistente in stabilimenti pubblici, ma piuttosto un assegno sopra magazzini di deposito che l'uso ha accettato e che hanno una certa notorietà d'esistenza.

Il Senatore Scialoja ha detto che gli ordini in derrate se non si realizzano in natura si traducono in ultima analisi in una vera cambiale colle sue conse-

guenze. Egli ha citate le leggi del commercio delle provincie napoletane.

Ciò posto, io domando, l'ordine in derrate entrerà nelle categorie indicate nell'articolo 10, dove si è parlato del deposito di azioni, di obbligazioni o di altri titoli che possano supplire la terza firma?

Se si pone così la domanda, dirò pure io che a rigor di termini, esaminando i titoli diversi enunciati dall'articolo 3, è difficile annoverare tra essi l'ordine in derrate, salvo che non si voglia finire col farlo sinonimo di cambiale, giacchè nell'articolo 3 è detto che la cambiale può formare deposito per la terza firma.

Se dunque si arriva fino ad elevare l'ordine in derrate a cambiale, è chiaro che entra in quelle categorie; ma se questo non fosse l'ordine in derrate non può cadere nella enumerazione dei titoli fatta dall'articolo 10.

Resta dunque come un titolo, come un recapito affatto speciale.

Ebbene, così la questione rimane perfettamente libera. Crede il Senato che per la natura particolare di questo titolo, per l'importanza delle operazioni cui dà luogo in certe provincie del regno, per la facoltà che sarebbe naturalmente nella Banca di discernere i buoni dai cattivi, i valevoli dal non valevoli, valga la pena di ammettere l'ordine in derrate nel numero dei titoli che possono supplire alla terza firma?

Ecco la vera questione che si presenta innanzi al Senato: non è questione di assimilarlo ad un altro titolo, è questione di prenderlo per se stesso isolatamente, e di decidere se sia di tal valore e di tale importanza da poterlo far supplire alla terza firma.

In questi termini la questione mi si presenta molto meno difficile.

In fine dei conti si tratta di dire: come per supplemento alla terza firma ci contentiamo della rendita pubblica, di titoli rappresentanti prestiti provinciali e comunali, di titoli rappresentanti azioni ed obbligazioni di società industriali garantite dallo Stato, di cambiali ecc.; così ci contenteremo anche degli ordini in derrate.

Si è fatta l'osservazione che l'ordine in derrate rappresenta un valore incerto: ebbene se fosse vero che di tutti gli altri titoli nessuno rappresentasse un valore incerto, io direi che l'ordine in derrate esce dalle regole e che si ammetterebbe un titolo che vale meno degli altri.

Ma in verità questa obiezione non sta, perchè in alcuni dei titoli ammessi v'ha valore incerto.

Ciò fu già dimostrato dal Senatore Scialoja. Altra obiezione che mi fece più impressione, era quella dell'onorevole Relatore, il quale osservava, che ammettendo l'ordine in derrate, la Banca si troverebbe obbligata a tenere magazzini per potere in ogni evento accogliere le merci che si presentassero in pagamento.

Questa obiezione è più forte dell'altra, e tuttavia

la risposta che ha dato l'onorevole Scialoja, non mi sembra meno concludente.

Si tratta in fin dei conti, ha egli detto, di trovare chi si occupi a vendere questi titoli ed a realizzarli in danaro.

Risulta da queste osservazioni che se il Senato volesse realmente prendere in considerazione la proposta fattasi di ammettere gli ordini in derrate, non dovrebbe riferirsi a nessuno dei casi precedenti, non trovandosi virtualmente compresi, ma dovrebbe riguardarli come titoli a sè, e valutarli per se stessi per vedere se valga la pena di ammetterli.

In questo senso potrebbe a molti parere la proposta degna di essere accolta. Del resto io ho dichiarato fin da principio che il Governo non avea pensato di scendere fino a questi particolari, perchè intendeva essere piuttosto rigoroso nella designazione delle operazioni della Banca, e che per conseguenza me ne rimettera interamente al senno e giudizio del Senato.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Vorrei dire solo due parole intorno a quanto parmi aver udito dal signor Ministro, cioè che si rinchioderebbe anche il deposito a te nei titoli indicati all'art. 3.

Voci. No, no.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Abbandono quell'osservazione.

Senatore **Martinengo G.** Quando questo punto è chiarito, io non avrei che a domandare se nell'emendamento del signor Senatore Vacca sia stata limitata la facoltà di questi depositi semplicemente alle provincie dell'ex-reamo di Napoli, visto che non si tratta più ora di fare sconto sui detti ordini in derrate, ma solo di farli servire come suppletivo alle 2 firme delle cambiali, come è detto di altri depositi.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Non intendo intrattenere lungamente il Senato; faccio solo un'avvertenza, ed è che dal momento che non si ammette il biglietto all'ordine in danaro per supplire alla terza firma, è una enorme contraddizione lo ammettere un ordine in derrate il quale necessariamente deve dar luogo ad operazioni ulteriori per essere liquidato in danaro.

Presidente. Comincerò dal mettere ai voti l'emendamento del signor Senatore Scialoja che si riferisce alla prima parte dell'articolo 10, vale a dire di sostituire alle parole « pagabili in una località del Regno nella quale esista sede o succursale » le parole « nei luoghi dove sia una sede od una succursale. »

È una variante di redazione che pare più appropriata.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di mettere ai voti l'emendamento, o a meglio dire l'aggiunta del signor Senatore Vacca, debbo far pre-

sente al Senato che ho inteso che, in seguito alle osservazioni del Senatore Alfieri, si era detto che forse si sarebbe in qualche parte modificata.

Senatore Vacca. A fissare meglio l'intelligenza della mia aggiunta, si potrebbe esprimere così: e anche per gli ordini in derrate.

Presidente. Mi pare che la questione stia nel vedere se si vuol fare una disposizione speciale per le provincie napoletane, o una disposizione per tutto il Regno; è necessario chiarirlo.

(Il Senatore Vacca forma una nuova redazione della sua aggiunta.)

Leggo l'emendamento in forma di aggiunta proposto dal Senatore Vacca secondo l'ultima redazione, in seguito alle osservazioni fatte.

L'emendamento vorrebbe ad essere collocato dopo le parole: « Di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo, » e sarebbe concepito nei seguenti termini: « Nelle provincie meridionali, d'ordini in derrate contemplati dal codice di commercio vigente in quelle provincie. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io faccio osservare al Senato che riferendosi l'aggiunta al Codice di commercio vigente nelle provincie napoletane, naturalmente accadrà che il Codice sia unificato con quello di tutte le altre, quindi starebbe l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Gori, che questa disposizione debba piuttosto essere collocata nelle disposizioni transitorie, anziché nelle definitive.

Presidente. Il signor Senatore Di Castagnetto intende formulare una proposta?

Senatore Di Castagnetto. Io mi riferisco a quella del Senatore De Gori.

Presidente. Il Senatore De Gori ha dichiarato di non voler fare una proposta, ma una semplice osservazione.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo G. Io proporrei di omettere la designazione delle provincie meridionali, e di esprimere invece l'idea che, là dove il Codice di commercio autorizza questa forma di biglietti possano essere soggetto di deposito, o a meglio dire, di suppletivo della terra firma, e ciò per non entrare in una divisione geografica, e stare piuttosto in una divisione nel senso delle leggi esistenti nelle diverse parti del Regno.

Presidente. Abbia la bontà di formulare la sua proposta.

(Il Senatore Martinengo formula la sua proposta.)

Il Senatore Martinengo propone, non dirò un emendamento, ma una modificazione dell'emendamento del Senatore Vacca in questi termini: « e altresì degli ordini in derrate nelle provincie ove la legge riconosce questa forma di obbligazioni. »

Senatore Roncalli Fr. Ho chiesto la parola soltanto per fare al Senato una osservazione.

Noi siamo chiamati a fare una Banca d'Italia, e vedo invece che ora vogliamo prendere disposizioni per fare Banche delle singole provincie.

Dopo quest'osservazione non ho altro a dire.

Presidente. Il Senatore Vacca accetta la redazione proposta dal Senatore Martinengo?

Senatore Vacca. Credo dover insistere nel mio emendamento.

Senatore Martinengo G. Ed io credo dover insistere nel mio.

Presidente. Se s'insiste, io debbo dare la preferenza alla redazione Vacca che precede nell'ordine delle proposte.

Metto ai voti la proposta Vacca da collocarsi nel luogo che ho indicato.

(Vedi sopra.)

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Se non vi osta il regolamento, credo debba avere la precedenza la proposta del Senatore Martinengo.

Ammetto che la priorità stia di fatto per la proposta del Senatore Vacca, ma forse la redazione del Senatore Martinengo potrebbe avere qualche vantaggio, perciò crederei dovesse porsi ai voti prima.

Presidente. Risponderò al Senatore Corsi leggendo l'articolo 38 del regolamento nella parte che riflette la questione:

« 2. Sono messi a partito prima della questione principale, ecc. »

« 3. Gli emendamenti, secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro che, assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione. »

Se il Senatore Corsi intende fare una proposta per chè si dia la preferenza alla redazione del Senatore Martinengo, io la metterò ai voti, altrimenti provocherò il voto del Senato sull'aggiunta del Senatore Vacca.

Senatore Corsi. Dalla lettura dell'articolo del regolamento parmi avere compreso che ciò dipenda piuttosto dal Presidente.

Presidente. È detto nel regolamento: « o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziente il Senato, si riconosce migliore. »

Credo debba avere la precedenza il testo del Senatore Vacca; se qualche Senatore propone di cambiare l'ordine, provocherò in allora il voto del Senato.

Senatore Vacca. Non ebbi certamente in animo di proporre un emendamento, che anche lontanamente accennasse alla istituzione di Banche, dirò così, regionali, a cui di certo non tengo, e non sarei quindi alieno dall'accettare l'emendamento del Senatore Martinengo, ma però con una lieve modificazione, cioè quando si sostituisse alla parola per le provincie, quella di nelle provincie.

Presidente. Acconsente a questa variazione il Senatore Martinengo?

Senatore **Martinengo G.** L'accetto.

Presidente. Metto ai voti la redazione combinata tra i Senatori Vacca e Martinengo, di cui darò lettura: « E altresì degli ordini in derrate nelle provincie ove la legge riconosce questa forma di obbligazione. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvata.)

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Ora che l'aggiunta è approvata, desidererei sapere, se si ammettano anche, ovvero se si intendano esclusi i biglietti all'ordine relativi ai solli della Sicilia.

Anche di questi si fa un uso considerevole; domanderei quindi se si debbono tener compresi nell'aggiunta. Vorrei in sostanza che i proponenti chiarissero la cosa; se intendono nella parola *derrate* di comprendere anche lo *sollo*.

Senatore **Scialoja.** Domando la parola. Io credo che l'emendamento proposto dal Senatore Vacca tratti di una forma di obbligazione e non della specie delle merci.

Le merci che ordinariamente si negoziano per mezzo degli ordini in derrate sono il grano e gli olii. Ignoro se in Sicilia vi si siano degli ordini in derrate in solli; se mai ci fossero e fossero negoziabili alla Borsa e quotati, ossia legalmente compresi nei listini della Borsa, questi ordini di derrate non sarebbero punto diversi da quelli in grano od in olio; e perciò non troverei ragione per credere che non sieno compresi nello emendamento adottato.

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto aveva fatta una proposta di traslocazione, non so se insista.

Senatore **Di Castagnetto.** Non insisto.

Presidente. Dunque leggerò l'intero articolo 10 colle modificazioni introdottevi.

« Art. 10. I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili nei luoghi dove sia una sede o una succursale della Banca, essere muniti del bollo, avere una scadenza non maggiore di tre mesi e la firma di tre persone notoriamente solventi, di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto.

» I buoni del tesoro emessi dal Governo per legge, i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi allo sconto, con la gira del possessore a favore della Banca. »

Senatore **Regis.** Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Permetta che io legga il testo intero dell'articolo colle modificazioni che si sono fatte, poscia le darò la parola.

« La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri

titoli indicati nell'articolo 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo, e altresì degli ordini in derrate nelle provincie, ove la legge riconosce questa forma di obbligazione.

» Lo azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme.

» Tutti i titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata. »

Ha la parola il Senatore **Regis.**

Senatore **Regis.** Desidero di rassegnare al Senato un'osservazione che si riferisce al primo alinea di quest'articolo, anzi alle prime parole del medesimo.

Ivi è detto: *I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge.* Io credo che quest'indicazione *emessi dal Governo per legge* sia superflua, perchè è abbastanza noto che non vi possono essere buoni del Tesoro, salvo quelli che sono autorizzati ed annualmente si autorizzano nelle leggi di finanza. Crederei di più, che oltre ad essere superflua, quest'indicazione possa anche dirsi pericolosa, perchè potrebbe far nascere l'idea che vi siano buoni del Tesoro di due specie, vale a dire buoni emessi in virtù di legge e buoni del Tesoro non autorizzati legislativamente.

Ma v'ha di più, l'ammissione dei buoni del tesoro è contemplata al numero 3 dell'articolo 3, ove è detto semplicemente: La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:

1. Di verghe, ecc.;
2. Di titoli di rendita, ecc.;
3. Di buoni del tesoro.

Se fosse necessaria l'indicazione della clausola *emessi dal Governo per legge*, si sarebbe dovuto metterla in quella sede; ma siccome evidentemente la detta indicazione non è necessaria, io crederei che conferisca meglio alla chiarezza ed esattezza del concetto della legge, il togliere le parole: *emessi dal Governo per legge*, che vengono dopo le parole *i buoni del tesoro*.

Ed allora l'articolo suonerebbe così: *I buoni del tesoro i quali abbiano una scadenza, ecc.*

Questa dunque è la mia proposta, cioè che si tolgano le parole *emessi dal Governo per legge*.

Presidente. L'Ufficio Centrale cosa dice?

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale aderisce.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io appoggio la proposta del Senatore Regis. Mi pare che realmente il dire *buoni del tesoro* e l'aggiungervi dopo *emessi dal Governo per legge* lasci supporre che vi possano essere buoni del tesoro altrimenti emessi. Ora sebbene le parole *buoni del tesoro* possa avere un significato generico ed attribuirsi ad ogni obbligazione che il tesoro assume di pagare, tuttavia interpretandola, direi legalmente, bisogna darle quel significato che le leggi che regolano l'emissione

dei buoni del tesoro danno a questo vocabolo; quindi siccome il modo, la forma e il tempo e tutte le condizioni dell'emissione dei buoni del tesoro sono determinate dalla legge, e che questi buoni sono quelli che si emettono in conseguenza della medesima, così io credo che sia conveniente di togliere quell'aggiunta, in quanto che dico lascierebbe supporre che vi possano essere buoni del tesoro che si emettono contrariamente alla legge e quindi inefficacemente.

Presidente. Il Ministro non fa difficoltà?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Aderisco.

Presidente. La proposta soppressione delle parole *emessi dal Governo per legge* essendo stata accettata tanto dal Ministro, che dall'Ufficio Centrale ed appoggiata da un Senatore, io credo che, trattandosi unicamente di miglioramento nella redazione, non sia il caso di provocare un voto speciale del Senato.

Se non c'è osservazione in contrario a che questa redazione stia come l'ho letta, meno le parole *emessi dal Governo per legge*, che vengono dopo quelle *i buoni del Tesoro*, io metterò ai voti l'articolo 10 in complesso.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 11.

Anzitutto prego il signor Ministro d'agricoltura e commercio a dirmi, se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se mi si permette, io darei una spiegazione.

Senatore Farina. Vorrei anch'io fare al riguardo una dichiarazione.

Presidente. Allora leggerò prima il testo dell'articolo, secondo il progetto ministeriale, e quindi quello proposto dall'Ufficio Centrale e poi darò la parola al signor Ministro e dopo al signor Relatore.

L'articolo 11 del Ministero è così concepito:

« Sulla deliberazione dell'Assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto. »

L'Ufficio Centrale invece sostituirebbe quest'altro articolo:

« La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non aver per fondamento un'operazione reale di commercio. »

La parola è ora al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Se mi permette il Senatore Farina io prendo la parola prima di lui, solo per dichiarare la mia intenzione a riguardo di questi due articoli proposti uno dal Ministero e l'altro dall'Ufficio Centrale.

La mia intenzione è questa, di sostenere l'articolo 11 del progetto ministeriale come si trova, articolo che l'Ufficio Centrale non modifica, ma sopprime del tutto,

sostituendovi un'altra disposizione che tratta di un argomento assolutamente diverso. La proposta dell'Ufficio Centrale finisce per tradursi nella soppressione dell'articolo ministeriale e nella proposta di un'altra disposizione che si qualifica come articolo 11.

La mia intenzione dunque, ripeto, si è di sostenere l'articolo del Ministero come è e non di respingere l'aggiunta che propone l'Ufficio Centrale, ma solo di rimandarla al regolamento.

Se altri oratori parlano su questo punto, desidero di riservarmi dopo la parola.

Presidente. La parola è ora al Senatore Farina.

Senatore Farina. Lo scopo per il quale aveva anche io chiesto la parola, si era per far presente, che col l'articolo 11, il quale è proposto dall'Ufficio Centrale, non si intendeva, come già osservò l'onorevole Senatore De Gori, di pregiudicare in nulla e per nulla le operazioni della Banca toscana, le quali sono dall'articolo 66 conservate nella forma in cui si effettuano attualmente; quindi l'Ufficio Centrale proponendo questa disposizione, la quale sicuramente a creder suo non può essere mandata al regolamento, perchè ha effetti di natura veramente legislativa, intende però di conservare intatta la disposizione che conserva le operazioni della Banca toscana, quali attualmente si effettuano in dipendenza del Castelletto.

Il Castelletto non esistendo fra noi, era necessario mettere una disposizione che escludesse dallo sconto operazioni che non sono assolutamente degne di nessuna confidenza.

Quanto poi alle osservazioni del signor Ministro di voler conservare la disposizione dell'art. 11 del Ministero, io mi riservo di dire quali furono i motivi che indussero l'Ufficio Centrale a toglierla, quando il signor Ministro abbia sviluppato i motivi per cui intende di conservarla.

Dirò però fin d'ora che il conservare questa disposizione, sarebbe stato lo stesso che autorizzare fin d'ora la Banca a scontare sopra due firme sole; perchè se ciò si rimette all'assemblea generale degli azionisti, questa tende generalmente ad aumentare la sfera delle operazioni del suo istituto, piuttosto che a restringerla; per conseguenza quando si dice: sarà rimessa all'assemblea generale la facoltà di decidere se vuol scontare sopra due firme, è lo stesso che dire fin d'ora: la Banca è autorizzata a scontare a due firme, ed allora rimane inutile tutta la discussione che abbiamo fatta per vedere quali titoli, oltre le due firme, debbano essere dati a corredo delle obbligazioni di coloro che vogliono scontare.

Mi pare che a quest'ora la questione sia già pregiudicata, perchè se si viene a decidere che la Banca può scontare a due firme, resta inutile quanto già si stabilì che oltre alle due firme debbono esservi a corredo delle cambiali, che le contengono, altri titoli.

Senatore Cambray-Digny. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io mi limiterò per ora a fare una semplice osservazione a quanto ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Egli ci ha assicurati che la disposizione transitoria dell'art. 66 garantisce alle provincie toscane la continuazione del sistema di operazioni bancarie, che da 50 anni a questa parte ha praticato la Banca toscana.

Ora io mi permetto di osservare che se passasse l'art. 41 quale lo propone l'Ufficio Centrale, le operazioni della Banca toscana sarebbero sommamente limitate.

Senatore Farina, Relatore. No; scusi: mi permetta una dichiarazione....

Presidente. Non interrompa l'oratore, darà dopo gli schiarimenti che crederà.

Senatore Cambray-Digny. La disposizione transitoria citata dal signor Relatore dice: Nelle provincie toscane invece delle tre firme prescritte per lo sconto bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto e vi sarà conservato il *Castelletto*.

Il *Castelletto*, come il Senato sa, è una lista di nomi in cui la Banca ha fiducia, di fronte ai quali si pongono le cifre fino alle quali si estendono le somme che loro la Banca fiderebbe.

Ora quando l'Ufficio Centrale sostituisce all'articolo 11 della legge un articolo che dice: La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non aver per fondamento un'operazione reale di commercio; con quest'articolo esclude dal concorrere alla Banca tutti coloro che non sono assolutamente conosciuti per appartenere alla classe che esercita il commercio propriamente detto.

E siccome la Banca toscana opera non solo col commercio propriamente detto ma con una infinità di altre classi, così l'Ufficio Centrale viene a limitare estremamente l'applicazione di questa disposizione. Ma questo non basta; l'Ufficio Centrale ha un'altra emenda che verrà discussa a suo luogo, la quale verrebbe a paralizzare completamente le operazioni della Banca toscana.

Quest'emenda è quella che esso introduce all'art. 7 della legge.

L'Ufficio Centrale nella sua relazione mi pare che si sia spiegato chiaramente, di intendere che coloro i quali fanno operazioni colla Banca, se non sono notoriamente appartenenti alle classi commerciali, non sono soggetti all'arresto personale.

Ora il solo rimedio che avesse la Banca toscana alla minor garanzia che offrono i biglietti a due firme era appunto in una disposizione che sottoponeva all'arresto personale tutti coloro che ricorrevano alla Banca. Ma se mi togliete questa garanzia, se mi limitate il *Castelletto*, io considero la vostra disposizione transitoria come affatto illusoria, perchè la Banca toscana non potrà proseguire ad operare come ha operato fin qui.

E questo, o Signori, sarebbe un danno gravissimo per una infinità d'interessi ora prosperi in quelle pro-

vincie, ove quella Banca agisce da moltissimo tempo, con gran vantaggio, non solo per gli azionisti, ma anche per tutte le industrie.

Senatore Lauzi. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola per l'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Crederei che sarebbe bene, come ha avvertito il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che si sceverassero queste due disposizioni.

L'articolo 41, quantunque porti materialmente lo stesso numero del progetto Ministeriale, e l'articolo 41 proposto dall'Ufficio Centrale, sono due disposizioni affatto diverse; non è che l'una modifichi l'altra; l'una è di un genere, e l'altra di un altro, per cui mi pare che non si possano discutere cumulativamente. Si è cominciato a parlare delle due firme che formano il soggetto dell'articolo 41 del Ministero, ora si viene all'articolo 41 dell'Ufficio Centrale.

Il Senato può preferire nella trattazione l'uno o l'altro; ma è necessario che la discussione si fermi esclusivamente sull'uno o sull'altro.

Presidente. Io non posso seguire altr'ordine che quello della forma, dirò così, esterna che si è presa. Si è contrapposto qui all'articolo 41 del Ministero quello dell'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi pare che l'Ufficio Centrale nell'ordine delle sue idee ha creduto di aggiungere qualche cosa all'articolo 40. Nelle norme per l'ammissione dei titoli ha voluto andare innanzi e prescrivere anche quali titoli non si ammettessero.

Parrebbe dunque molto più ragionevole che si discutesse l'articolo 41 dell'Ufficio Centrale prima dell'articolo 41 del progetto Ministeriale.

L'articolo 41 dell'Ufficio Centrale è, ripeto, una continuazione di disposizioni dell'articolo 40. Potrebbe adunque limitarsi la discussione a questo, sul quale appunto ha cominciato a parlare il Senatore Cambray-Digny; e dopo venire alla proposta soppressione dell'articolo 41 Ministeriale.

Senatore De Gori. Io spero che l'osservazione enunciata dall'onorevole Senatore Cambray-Digny possa essere facilmente e felicemente esaurita dalla dichiarazione che ho l'onore di fare in nome dell'Ufficio Centrale.

L'articolo 66 delle disposizioni transitorie, il quale provvede a che nelle provincie toscane, ossia in quelle provincie che saranno comprese nella periferia della sede di Firenze, le operazioni della Banca seguitino quali furono dal 1816 in poi, epoca della prima istituzione della Banca di sconto di Firenze, sarà completato dalla riproduzione nell'articolo stesso di quella disposizione, la quale rendeva possibile non solo ma efficacemente utile, rendeva grandemente simpatica alle abi-

tudini ed alle condizioni economiche del paese, la istituzione del così detto *Castelletto*.

Io non starò a sviluppare al Senato cosa sia il *Castelletto*. Sarà sufficiente rammentare che il *Castelletto* è un fido personale, è un'istituzione la quale fra le operazioni di Banca pone in prima linea il biglietto all'ordine. Il *Castelletto* non riuscirebbe di quella utilità, a cui è riuscito fin qui, ove non fosse corredato da una disposizione legislativa pella quale tutti coloro i quali emettono un recapito, che possibilmente, virtualmente, può cadere nelle mani della Banca, rinunziano a quel solo effetto, alla qualità di non commercianti, ma volontariamente, ma determinatamente si espongono a tutte le conseguenze alle quali si espone colui che emette un effetto propriamente commerciale.

È intenzione, ripeto, dell'Ufficio di completare l'articolo 66 delle disposizioni transitorie colla riproduzione testuale dell'articolo 44 dello statuto della Banca toscana approvato con decreto governativo dell'8 luglio 1857, allorchè le Banche separate, che funzionavano autonome nelle varie provincie di Toscana, si fusero in quella che assunse il nome di Banca Nazionale Toscana; e nel ciò fare l'Ufficio Centrale intende per così dire, non di riempire solo una lacuna che si è verificata nella redazione delle disposizioni transitorie, ma di compiere verso la Banca toscana, verso quella Banca che si unisce alla Banca sarda, verso quella Banca che ha tanti titoli alla gratitudine del paese, un atto di vera e pura giustizia, imperocchè le disposizioni dell'articolo 44, il quale concede alla Banca Toscana il privilegio dell'esecuzione personale contro i debitori morosi, avrebbe ancora 15 anni di privilegio.

Per conseguenza non si potrebbe senza ledere (non dirò gli stretti termini della giustizia, in quanto che si tratta di fare un nuovo statuto ed una nuova legge) ma senza offendere grandemente i termini dell'equità, togliere ad un'istituzione benemerita, una disposizione legislativa in virtù della quale ha corrisposto grandemente ai bisogni, alle circostanze, ed alle speranze del paese.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se male non ho compreso, l'Ufficio propone fin d'ora che quando s'arriverà all'articolo che parla delle due firme eccezionalmente e transitoriamente conservate per la Toscana, e dell'istituzione del *Castelletto*, aggiungerà qualche cosa che farà comprendere che gli usi e consuetudini, secondo le quali il *Castelletto* si forma, saranno conservati.

Con questa dichiarazione si modifica anche la mia proposta. Io avevo detto che desideravo che l'art. 11 dell'Ufficio fosse rimandato al Regolamento e lo desideravo per questa ragione principale, perchè mi pareva che nel Regolamento avrebbe potuto essere riprodotto,

non così come l'ha messo l'Ufficio, ma con maggiore sviluppo, il quale avrebbe dato occasione di distinguere cosa da cosa, di distinguere la parte transitoria dalla permanente, ed indurre delle spiegazioni che facessero appunto salvo il sistema del *Castelletto*. Or se si dice che si conservano le consuetudini attualmente in vigore, parmi che la questione rimanga esaurita, ed io non avrei difficoltà ad accettare la conservazione dell'articolo.

Propongo adunque che sia approvato come è, l'articolo 11 per le ragioni che ho dette, e che dopo si passi all'articolo 11 Ministeriale che diverrebbe 12.

Senatore Cambray-Digny. Se ho bene inteso le parole dell'onorevole signor Ministro, egli si contenterebbe che nelle disposizioni transitorie si dicesse che il *Castelletto* sia conservato secondo gli usi e le consuetudini esistenti fin ora; ma mi permetterò di osservare che questa disposizione non sarebbe probabilmente sufficiente senza qualche cosa che somigliasse a quella disposizione legislativa che egli aveva proposta all'articolo 7 del progetto di legge che ha presentato al Senato. Forse potrebbe supplire abbastanza nelle provincie toscane l'articolo 44 dello statuto che regge quella Banca e di cui fece menzione l'onorevole Relatore, come disposizione che potrebbe mettersi fra le transitorie del nuovo statuto.

Mi pare per altro che per essere efficace quella disposizione vorrebbe avere la sua sede nella legge che approva lo statuto e fonda la Banca d'Italia, e non semplicemente nello statuto, che in sostanza non è che una convenzione privata.

Comunque sia io credo di dover insistere su questo punto, perchè, qualora per effetto della legge attuale si venisse a limitare la facilità degli sconti a due firme nelle provincie toscane, loro si porterebbe danno gravissimo, essendo moltissime le industrie di varia importanza, le quali usano di ricorrere alla Banca per essere sostenute in certi casi.

Del resto io credo che si potrebbe poi ancora discutere e considerare se veramente convenga di restringere alle sole provincie Toscane, quest'uso dello sconto a due firme. È certo che questo sconto era anche in uso in addietro in altre provincie italiane, e che per conseguenza vi sono interessi che se ne gioverebbero grandemente.

Se altri non parlerà su questo argomento, io mi riservo di sostenerlo quando verrà in discussione l'articolo a ciò relativo.

Senatore Scialoja. Non entro nel merito; faccio una semplice osservazione d'ordine.

Trovo negli statuti che discutiamo un ultimo paragrafo che è intitolato così: « Disposizioni generali e transitorie. » Il paragrafo i cui articoli noi discutiamo presentemente ha per epigrafe « fondazione ed operazioni della Banca. »

Nell'art. 11 ministeriale si parla di una facoltà ri-

servata all'assemblea generale, salvo il potere essere poi approvata con decreto reale.

Io credo che questo articolo sarebbe meglio collocato in quest'ultimo paragrafo, non come disposizione transitoria, ma come disposizione generale, poichè in esso non è prescritta alcuna operazione della Banca, che è la materia di cui si tratta oggi, ma è riservata una facoltà. Simili riserve sono per lo appunto argomento di disposizioni generali; e però crederei che quella indicata dall'art. 11, proposta dal Ministero, debba essere come ho detto, trasportata al paragrafo ultimo dello statuto.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Ora dalla discussione di un articolo siamo venuti a quella di un altro.

Io mi limiterò a discutere semplicemente l'art. 11 dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale, come abbiamo già detto, non disente a lasciare intatte le operazioni della Banca toscana organizzate a seconda dell'istituzione del Castelletto, esso, come ha già detto il Senatore De Gori, è disposto a spiegarsi ampiamente a questo riguardo, quando si discuterà l'articolo 66, se non erro, dello statuto medesimo.

Il Senatore **Cambray-Digny** osservò che vi sarebbe un ostacolo nelle disposizioni dell'art. 7 della legge, che, cioè, siccome nello statuto trovasi questa disposizione, la stessa non si può mettere per dire così, in conflitto colla legge; per tranquillare l'onorevole Senatore Digny ed assicurarlo sul timore di vedere incagliata l'operazione della Banca toscana qual è organizzata attualmente, gli dirò che nell'articolo 7 della legge, si potrà inserire un'aggiunta colla quale si dica: Le disposizioni di cui nel presente articolo non riguardano punto le operazioni contemplate nell'articolo 66 dello statuto.

A questo modo mi pare che l'onorevole Senatore **Cambray-Digny** può essere pienamente persuaso, che non si vuole in nulla, e per nulla cambiare il sistema attualmente prevalente nella Banca toscana.

Quanto alla seconda parte del suo discorso, nel tempo stesso che io riconosco che non sarebbe prudente per ora cambiare un sistema economico vigente in Toscana, mi permetterò di dirgli, che crederei sommamente pericoloso il non conservare presso di noi questa disposizione, che esisteva nello statuto antico, giacchè diversamente noi avremo una quantità di operazioni immaginarie, i cui effetti si presenteranno alla Banca per lo sconto.

Ma si dirà, la Commissione di sconto potrà rifiutare; rispondo che bisogna dare molte volte anche in mano alla Commissione di sconto armi positive acciò possa dire, questi effetti non li possiamo scontare. Se non si adottano disposizioni chiare e positive, ne verrà che ogni volta che la Commissione di sconto rifiuterà effetti, dovrà avere una specie di urto personale con tutti gli individui che presentano cambiali, che non esprimono vere operazioni commerciali, ma semplici operazioni di comodo, dovrà sostenere questioni personali con tutti

quelli che gliene presenteranno, quando non voglia accettarle, appunto perchè non avrà una salvaguardia nello statuto per poter dire: ma la cambiale che voi mi presentate non rappresenta un'operazione di quelle sulle quali è consentito alla Banca di operare lo sconto.

Senza ciò la Commissione di sconto si troverà per così dire disarmata, nulla potrà opporre a coloro che presentano carta che non esprima operazioni degne di fede, operazioni serie, ma bensì quelle operazioni di comodo, che si fanno giornalmente fra di loro, da quelli che non hanno credito per presentare carta alla Banca di sconto.

Non è difficile trovare persone in buona relazione fra loro, che, spinte da reciproco bisogno, si associno in questo genere di operazioni, nelle quali vicendevolmente si imprestano le firme, senza che alcuna operazione vera abbia avuto luogo.

Se dunque non si adottano queste disposizioni, la Banca avrà un'affluenza di titoli di persone che si prestano reciprocamente la firma, senza che realmente una operazione commerciale sia intervenuta fra di loro, ma nel solo intento di scontare tali titoli alla Banca.

Questo è il motivo per cui si è riprodotta la disposizione dell'attuale statuto della Banca nazionale. Essa si lega anche col sistema delle tre firme, giacchè la terza delle firme non di rado viene, per così dire, ad accertare la verità della operazione commerciale, espressa dalle due firme precedenti, che per se stesse non meriterebbero fede alcuna.

Tale inconveniente veramente non si verifica nel sistema del Castelletto, perchè il Castelletto non accorda fiducia se non a quelli che realmente la meritano.

Ma nel sistema degli sconti solamente affidati alla Commissione di sconto, questa ha bisogno in certo modo d'avere una salvaguardia nello statuto per appoggiare il suo rifiuto, quando le vengono titoli, che veramente non sono molto degni di essere accolti.

Io faccio osservare al Senato che il credito è l'esistenza di una quantità di persone, che il credito è la vita di una quantità d'individui, che sono appoggiati ad esso. Se quando la Banca crede di doverlo rifiutare noi non diamo alla Commissione un'arma in mano per coprire decentemente il suo rifiuto, la esponiamo ad avere contro di sé ire personali tali, che sicuramente possono incuterle timore, e farle acconsentire operazioni, che altrimenti non farebbe.

Io credo quindi opportuno di mantenere questa disposizione che si trova nel maggior numero degli statuti, che ho avuto sott'occhio. Anzi uno dei membri dell'Ufficio fece vivissima istanza, perchè si mantenesse questa disposizione, giacchè anche negli effetti pratici o legali delle operazioni della Banca essa ha una grandissima portata.

Quindi credo che sia necessario di conservarla, colla riserva però sempre di cui ho parlato, che cioè questo non debba pregiudicare la Banca di Toscana alle cui operazioni non si vuole attualmente portare innovazione,

in materia di credito, la quale sempre reca perturbazioni che, per quanto è possibile, è bene evitare.

Ma per lo stesso motivo che non amo che si porti perturbazione al sistema vigente nella Toscana, desidero che si conservi anche fra noi questa garanzia, giacchè diversamente, non avendo noi il *Castelletto*, lascierebbe, ripeto, troppo esposti alle odiosità i membri della Commissione di sconto.

Senatore **Bevilacqua**. Il Senatore *Cambray-Digny* ha reclamato una riserva per la Toscana, facendo presente circostanze speciali per quelle provincie. Io pure mi credo in dovere di fare noto al Senato che anche in altre provincie si trovavano nei tempi trascorsi istituzioni analoghe a quelle per le quali l'onorevole mio collega ha reclamato: epperò, io credo, che se il Senato trova giuste le osservazioni e le istanze sue per una riserva per la Toscana, fondandosi sopra un riguardo alle abitudini anteriori invalse nella medesima, troverà anche giuste le mie, perchè voglia prendere in esame, quanto avrò l'onore di proporre, per rispetto alle provincie *ex-pontificie*, e specialmente delle *Romagne*, dove precisamente la Banca, che esisteva funzionava a un dipresso in analoga maniera, che quella della Toscana.

E tanto più io mi fo ardito di sottoporre queste considerazioni, in quanto che, a me sembra, che se in una legge e in uno statuto come è questo, si fa un'eccezione nell'interesse e vantaggio di numerose classi di persone, si debba pur questa estendere egualmente a quelle altre che si trovano in eguale condizione, e che perciò meritano di essere riguardate e trattate allo stesso modo.

Ora se si dicesse che il trattamento, che si è creduto di accordare alle classi industriali della Toscana, non può essere concesso alle classi delle altre provincie, a me parrebbe cosa poco giusta.

Con ciò io non intendo punto di oppormi a quanto l'onorevole Relatore diceva, sulla convenienza di conservare le disposizioni nell'articolo riservate per le provincie sarde dove erano in vigore pratiche diverse. È mio unico desiderio che le stesse disposizioni che erano in vigore per la Banca delle *Romagne* succeduta alla Banca di Roma, siano conservate egualmente in quelle provincie.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente d'avermi accordata la parola; ma però rifletto che credo che sia la quarta volta che parlo, onde non vorrei abusare della pazienza del Senato, nè infrangere il disposto del regolamento.

Presidente. Su questa questione credo che ella non abbia parlato che una sola volta; il regolamento stabilisce che non si può parlare più di due volte sopra una stessa questione, dunque....

Voci diverse. A domani, a domani.

Senatore **De Gori**. Non ho che una dichiarazione semplice a fare, sono poche parole.

Presidente. I signori Senatori apprezzeranno il desiderio emesso dal Senatore *De Gori*, non trattandosi che di una semplice dichiarazione.

Senatore **De Gori**. Il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio associandosi al desiderio di mantenere relativamente alla Banca toscana il regolamento col quale adesso è governata, ha dimostrato, ha enunciato anzi che ove l'articolo 66 delle disposizioni transitorie fosse completato con una dichiarazione la quale stabilisse che gli usi e consuetudini relative al *Castelletto* fossero mantenute, egli sarebbe soddisfatto.

Io debbo dichiarare, con mio dispiacere, che io non lo sarei.

Io ho propugnato in seno all'Ufficio, e mi propongo di propugnare avanti al Senato, quando occorra, il vero e proprio ristabilimento dell'articolo 44 dello statuto toscano relativo a tutti coloro i quali operano colla Banca.

Fatta questa dichiarazione passo ad una osservazione molto giusta enunciata dall'onor. *Cambray Digny*. Esso ha detto che l'articolo 44, contenendo una disposizione legislativa, trasformando in obbligazione commerciale quello che in regola generale sarebbe un'obbligazione puramente civile, è una tale disposizione che, meglio che nello statuto, avrebbe sede nella legge.

Io sono pienamente d'accordo in questa sua osservazione; per altro io non ho sostenuto nell'Ufficio Centrale, nè ora sostengo presso il Senato che siffatta disposizione venga inclusa nella legge, anzichè nello statuto, per un fatto. Questa disposizione legislativa aveva sede non già nella legge che promulgò in Toscana lo statuto della Banca nazionale, ma appunto nello statuto. Io credo che avesse sede nello statuto toscano, perchè era una legge la quale veniva imposta a tutti coloro che erano i contraenti della nuova Banca, in quanto che, ripeto, fu emanata nell'atto della fusione delle diverse società anonime, le quali costituivano le diverse Banche esistenti in Toscana. La cosa è identica; qui si tratta dell'associazione di due enti morali che sono la Banca toscana e la Banca sarda, qui si tratta che nello statuto che diviene comune, vi è questa disposizione, la quale poi è coperta dalla sanzione e dall'egida della legge che le consacra tutte.

Questa è la ragione per la quale ho creduto possa essere sufficiente che l'articolo 44 dello statuto toscano venga riprodotto nell'art. 66 dello statuto della Banca d'Italia.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io temo che l'onorevole Senatore *De Gori* si inganni quando chiede l'inserzione nello statuto dell'articolo 44.

Noi abbiamo ereditato necessario di mettere nella legge le disposizioni intorno alle conseguenze delle relazioni colla Banca, perchè sono propriamente una eccezione

al diritto comune, è qualche cosa che si impone ai terzi, che non si poteva regolare se non con disposizione di legge.

In quanto poi all'osservazione dell'onorevole Senatore Cambay Digny, essa pare che lasci intatta la questione.

Quando si discuterà l'articolo 7 della legge che deve dire fino a che punto si estendano le garanzie rispetto agli estranei, il Relatore ha già dichiarato che o quell'a disposizione si mantiene, ed allora sarà soddisfatto al desiderio di tutti, perchè la norma nuova si applicherà così alla Banca nazionale come alla Toscana, o non si

approverà, ed in allora si introdurrà una disposizione eccezionale per la Toscana, ossia si farebbero salve le conseguenze dell'articolo 44 per la medesima.

Per me desidero che il Senato approvi l'articolo 7 come sta, ma dichiaro da questo momento che, se non avesse ad approvarlo, non avrei nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta e la riserva che propone il Senatore De Gori.

Presidente. La discussione è rimandata a domani alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).